

1	Dlgs 217/2005	
2	<p>VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 6; VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;</p> <p>SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p> <p>VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;</p> <p>ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2005;</p> <p>SULLA PROPOSTA del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>E M A N A</p> <p>il seguente decreto legislativo :</p> <p>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252</p>	

3	TITOLO I Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative	TITOLO I Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
4	Capo I Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi	Capo I Ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative
5		NOTA: 1. E' istituito il ruolo dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto in cui sono confluiti sia il ruolo dei vigili del fuoco che quello dei capi squadra e dei capi reparto. 2. E' stato rinominato il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. 3. Sono stati istituiti i ruoli del personale aeronavigante.
6	Art. 1. <i>Istituzione dei ruoli</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative: a) ruolo dei vigili del fuoco; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. 2. Salvo quanto specificato nel presente decreto legislativo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.	Art. 1. <i>Istituzione dei ruoli</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo , che espleta funzioni tecnico-operative: a) ruolo dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto; b) ruolo degli ispettori tecnici antincendi; c) ruoli del personale aeronavigante. 2. Salvo quanto specificato nel presente decreto legislativo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei

	<p>3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.</p> <p>4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.</p>	<p>compiti di istituto.</p> <p>3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.</p> <p>4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.</p>
7	<p>Art. 2. <i>Funzioni di polizia giudiziaria</i></p> <p>1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.</p> <p>2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.</p> <p>3. Il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.</p>	<p>Art. 2. <i>Funzioni di polizia giudiziaria</i></p> <p>1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.</p> <p>2. Al personale in possesso della qualifica di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale in possesso delle qualifiche di capo squadra e capo reparto sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.</p> <p>3. Al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici antincendi sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.</p>
8	<p>Capo II Ruolo dei vigili del fuoco</p>	<p>Capo II Ruolo dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto</p>
9	<p>Art. 3. <i>Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco</i></p> <p>1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:</p>	<p>Art. 3. <i>Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto</i></p> <p>1. Il ruolo dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi</p>

	<p>a) vigile del fuoco; b) vigile del fuoco qualificato; c) vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco coordinatore.</p>	<p>reparto è articolato in sette qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vigile del fuoco; b) vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco vice capo squadra (ex vigile del fuoco coordinatore); d) capo squadra; e) capo squadra esperto; f) capo reparto; g) capo reparto esperto.</p>
<p>10</p>	<p>Art. 4. <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco</i> 1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e la piena fungibilità tra il personale medesimo, esso svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; può, altresì, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale. 2. Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.</p>	<p>Art. 4. <i>Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di vigile del fuoco.</i> 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa del personale appartenente alle qualifiche di vigile del fuoco, il medesimo personale svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione delle apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali, e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge attività che richiedono il possesso di specifiche abilità; può, altresì, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica. 2. Al vigile del fuoco vice capo squadra possono essere,</p>

		<p>altresì, conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco vice capo squadra, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.</p>
11	<p>Art. 5. <i>Nomina a vigile del fuoco</i></p> <p>1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godimento dei diritti politici;</p> <p>b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;</p> <p>e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;</p> <p>f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.</p> <p>2. Ferme restando le riserve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla</p>	<p>Art. 5 <i>Accesso alla qualifica di vigile del fuoco</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godimento dei diritti politici;</p> <p>b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>d) aver adempiuto all'obbligo scolastico, conseguendo almeno il diploma di istruzione secondaria di primo grado;</p> <p>e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;</p> <p>f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.</p> <p>2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di</p>

legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate

scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, in favore del personale volontario del Corpo che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, nonché le riserve di posti di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma, eventualmente non ricoperti, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.

5. I vincitori del concorso sono nominati vigili del fuoco in prova e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

6. Possono essere nominati, a domanda, vigili del fuoco in prova, nell'ambito delle carenze organiche, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo deceduti o divenuti

<p>nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.</p> <p>7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.</p>	<p>permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.</p> <p>7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e i criteri di formazione della graduatoria finale.</p>
<p>12</p> <p>ART. 6.</p> <p>Corso di formazione per allievi vigili del fuoco</p> <p>1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo programma di formazione per allievi vigili del fuoco frequentano un corso di formazione, di natura residenziale e della durata di nove mesi, presso le scuole centrali antincendi o altre strutture centrali e periferiche del Corpo di cui sei di formazione e tre di tirocinio operativo.</p> <p>2. Durante i primi sei mesi del corso di formazione i vigili del fuoco in prova assumono la denominazione di "allievi vigili del fuoco". Nel medesimo periodo i vigili del fuoco in prova non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo programma di</p>	<p>Art. 6.</p> <p>Corso di formazione per vigili del fuoco in prova e nomina a vigile del fuoco.</p> <p>1. I vigili del fuoco in prova frequentano un corso di formazione, di natura residenziale e della durata di nove mesi, presso le scuole centrali antincendi o altre strutture centrali e periferiche del Corpo di cui sei di formazione e tre di tirocinio operativo.</p> <p>2. Durante i primi sei mesi del corso di formazione i vigili del fuoco in prova assumono la denominazione di "allievi vigili del fuoco". Nel medesimo periodo i vigili del fuoco in prova non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo programma di</p>

qualificazione. Al termine dello stesso, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola, esprime il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.

4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità.

formazione e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Durante il periodo di formazione i vigili del fuoco in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. Al termine di tale periodo i vigili del fuoco in prova sono sottoposti a esame teorico - pratico, all'esito del quale il direttore centrale per la formazione esprime il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio operativo. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale.

3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Durante tale periodo può essere prevista anche la partecipazione in prova al servizio di istituto. Al termine dello stesso, i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il tirocinio operativo. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale di cui al comma 2.

4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio operativo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo.

5. Ai vigili del fuoco in prova, durante il periodo di tirocinio operativo o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione di natura residenziale, i criteri per la formulazione dei giudizi di

13	<p>Art. 7. <i>Dimissioni dal corso</i></p> <p>1. Sono dimessi dal corso:</p> <p>a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;</p> <p>b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;</p> <p>c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso;</p> <p>d) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova, dopo la riacquistata idoneità psicofisica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del fuoco in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;</p> <p>e) i vigili del fuoco in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6, comma 3.</p> <p>2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e</p>	<p>idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.</p> <p>Art. 7. <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione.</i></p> <p>1. Sono dimessi dal corso di formazione:</p> <p>a) i vigili del fuoco in prova che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;</p> <p>b) i vigili del fuoco in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo, salvo quanto previsto dall'art. 134, commi 6 e 7;</p> <p>c) i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso;</p> <p>d) i vigili del fuoco in prova che non superino il periodo di tirocinio operativo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4. -</p> <p>e) i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvo quanto previsto dal comma 2.</p> <p>2. I vigili del fuoco in prova che siano stati-assenti dal corso per più di sessantotto giorni, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, sono ammessi, dopo la riacquistata idoneità psicofisica, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio. I vigili del fuoco in prova la cui assenza oltre i ventitré giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di tirocinio e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro secondo le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità;</p>
----	--	---

<p>riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.</p> <p>3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.</p> <p>4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.</p> <p>5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.</p>	<p>3. I vigili del fuoco in prova che sono dimessi a causa di assenze determinate da infermità contratta durante il corso, nelle more dell'avvio del successivo corso di formazione, sono temporaneamente adibiti a mansioni compatibili con la formazione acquisita, con funzioni di supporto alle attività didattiche e formative del Corpo. In tal caso gli stessi mantengono lo stato giuridico di vigile del fuoco in prova in base alle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 6 comma 6.</p> <p>4. Sono espulsi dal corso di formazione i vigili del fuoco in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.</p> <p>5. I vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi del Corpo e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 3, su specifica e motivata richiesta dei predetti organi sportivi.</p> <p>6. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.</p> <p>7. La dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.</p>
<p>14</p> <p>Art. 8. <i>Promozioni alle qualifiche superiori</i></p> <p>1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da</p>	<p>Art. 8. <i>Promozioni alle qualifiche superiori</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è</p>

<p>una qualifica a quella superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.</p>	<p>conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto anni di servizio nella qualifica di vigile del fuoco e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p> <p>2. Il servizio prestato come vigile del fuoco in prova è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.</p> <p>3. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco vice capo squadra è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto anni di servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>
<p>15</p>	<p>Art. 9. <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori</i></p> <p>1. Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.</p> <p>2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>3. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a</p>
<p>Art. 9. <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori</i></p> <p>1. Ai vigili del fuoco vice capo squadra che abbiano compiutoanni di servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.</p> <p>2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p> <p>3. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31</p>	

16	<p>procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di seguito denominato: "testo unico".</p> <p>4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno <i>ad personam</i> riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.</p>	<p>dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, in caso di proscioglimento.</p> <p>4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno <i>ad personam</i> riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.</p>
17	<p>Capo III Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto</p> <p>Art. 10. <i>Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto</i></p> <p>1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) capo squadra;b) capo squadra esperto;c) capo reparto;d) capo reparto esperto.	<p>Capo III Accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto</p> <p>ABROGATO</p>
18	<p>Art. 11. <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto</i></p>	<p>Art. 11. Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto</p>

1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale appartenente alle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati; esercita le attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni e partecipa alla verifica e alla manutenzione delle attrezzature e apparecchiature in dotazione.

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo reparto.

1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni e la piena funzionalità operativa del personale appartenente alle qualifiche di capo squadra, di capo squadra esperto, di capo reparto e di capo reparto esperto, il personale appartenente alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati; esercita le attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni e partecipa alla verifica e alla manutenzione delle attrezzature e apparecchiature in dotazione.

2. Al capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso dell'attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.

4. Fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, al personale con la qualifica di capo reparto esperto, oltre a quanto specificato al comma 3, può essere attribuito il

comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo reparto.

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; **esercita le attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni e sovrintende alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e mezzi in dotazione;** tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione

<p>comando dei distaccamenti, sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.</p>	<p>funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso dell'attività operativa, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.</p> <p>4. Fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, al personale con la qualifica di capo reparto esperto, oltre a quanto specificato al comma 3, può essere attribuito il comando dei distaccamenti, sotto la direzione del comandante dei vigili del fuoco o di un suo delegato.</p>
<p>19</p>	<p>Art. 12. <i>Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:</p> <p>a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;</p> <p>b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei</p> <p>Art. 12. <i>Promozione alla qualifica di capo squadra</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di capo squadra avviene nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco vice capo squadra.</p> <p>2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato nel biennio precedente al 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.</p> <p>4. I vigili del fuoco vice capo squadra che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale ovvero la prova suppletiva, conseguono la nomina a capo squadra</p>

contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

5. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale e della prova suppletiva nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.

di Base

V.F.

	<p>6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.</p> <p>7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.</p>	
20	<p>Art. 13. <i>Dimissioni dai corsi</i></p> <p>1. È dimesso dai corsi di formazione di cui all'articolo 12, il personale che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dichiara di rinunciare al corso;b) non supera gli esami di fine corso;c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad	<p>Art. 13. <i>Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione</i></p> <p>1. È dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 12, il personale che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dichiara di rinunciare al corso;b) non supera gli esami di fine corso;c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero

infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuendo agli idonei del corso lo stesso dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare al diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1, sia stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento su proposta del direttore centrale per la formazione.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, è promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuendo agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

21	<p>Art. 14. <i>Promozione a capo squadra esperto</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>	<p>Art. 14 <i>Promozione alla qualifica di capo squadra esperto</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano maturatoanni di servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>
22		<p>Art.14 bis NORMA TRANSITORIA</p> <p>1. Il personale inquadrato nella qualifica di capo squadra con decorrenza giuridica dal 1.1.2006 al 1.1.2015 al compimento di cinque anni di anzianità giuridica nella predetta qualifica è promosso a ruolo aperto nella qualifica di capo squadra esperto, secondo l'ordine di ruolo, se nel triennio precedente alla data dello scrutinio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>
23	<p>Art. 15. <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti</i></p> <p>1. Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.</p> <p>2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel</p>	<p>ABOGRATO</p>

	<p>biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2.</p> <p>Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.</p> <p>4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno <i>ad personam</i> riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.</p>	
24	<p>Art. 16. <i>Promozione a capo reparto</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene:</p> <p>a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</p> <p>b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti</p>	<p>Art. 16. <i>Promozione alla qualifica di capo reparto</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo al personale che, alla predetta data, abbia compiuto anni di servizio nella qualifica di capo squadra esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>

disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1,

di Base

V.F.

lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

6. I frequentatori che al termine dei corsi di formazione cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

8. Per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione di

25	<p>cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.</p> <p>Art. 17. <i>Promozione a capo reparto esperto</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi reparto che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>	<p>Art. 17. <i>Promozione a capo reparto esperto</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi reparto che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto..... anni di servizio nella qualifica di capo reparto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>
26		<p>ART. 17 BIS NORMA TRANSITORIA</p> <p>1. Il personale inquadrato nella qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1.1.2007 al 1.1.2015 al compimento di cinque anni di anzianità giuridica nella predetta qualifica è promosso a ruolo aperto nella qualifica di capo reparto esperto secondo l'ordine di ruolo se nel triennio precedente alla data dello scrutinio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>

27	<p>Art. 18. <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti</i></p> <p>1. Ai capi reparto esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.</p> <p>2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2.</p> <p>Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.</p> <p>4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno <i>ad personam</i> riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.</p>	ABROGATO
28	Capo IV Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi	Capo IV Ruolo degli ispettori tecnici antincendi
29	Art. 19. Articolazione del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori	Art. 19. Articolazione del ruolo degli ispettori tecnici antincendi

	<p><i>antincendi</i></p> <p>1. Il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) vice ispettore antincendi;b) ispettore antincendi;c) ispettore antincendi esperto;d) sostituto direttore antincendi;e) sostituto direttore antincendi capo.	<p>1. Il ruolo degli ispettori tecnici antincendi è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) vice ispettore tecnico antincendi (ex vice ispettore antincendi);b) ispettore tecnico antincendi (ex ispettore antincendi);c) ispettore tecnico antincendi capo (ex sostituto direttore antincendi);d) ispettore tecnico antincendi coordinatore (ex sostituto direttore antincendi capo esperto).
<p>30</p>	<p>Art. 20.</p> <p><i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi</i></p> <p>1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; sono responsabili di attività a rilevanza interna; in relazione alle professionalità possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali è previsto l'accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; partecipano alle attività di prevenzione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria professionalità; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori collegiali e di commissioni; su materie connesse alla propria professionalità realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze, attività tecnico-ispettive;</p>	<p>Art. 20.</p> <p><i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici antincendi</i></p> <p>1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; in relazione alle professionalità possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale direttivo e dirigente operativo alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; partecipano alle attività di prevenzione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria professionalità; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori di organi collegiali e di commissioni; su materie connesse alla propria professionalità realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze, attività tecnico-ispettive;</p>

22 gennaio 2016

propria professionalità; realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attività tecnico-ispettive; collaborano e partecipano alla redazione di atti; svolgono attività tecniche ed eseguono controlli. Seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi, al personale del ruolo può essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza.

2. Ai sostituti direttori antincendi e ai sostituti direttori antincendi capo, oltre a quanto specificato al comma 1, sono attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi realizzano dettagliati progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il funzionario responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Ai sostituti direttori antincendi capo, in caso di emergenza di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di supporto alle attività di

collaborano e partecipano alla redazione di atti; svolgono attività tecniche ed eseguono controlli. **Curano e, in caso di contingente necessità, attuano** i programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. **Nel rispetto del rapporto di sovraordinazione funzionale, possono esercitare per contingenti esigenze operative le attività che richiedono specifiche abilitazioni, di cui siano in possesso, e partecipano al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e mezzi in dotazione.** Ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore tecnico antincendi, al personale del ruolo può essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza.

2. **Agli ispettori tecnici antincendi capo e agli ispettori tecnici antincendi coordinatori** oltre a quanto specificato al comma 1, **possono essere** attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il funzionario responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Ai sostituti direttori antincendi capo, in caso di emergenza di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di supporto alle attività di

	<p>professionalità funzionalmente sottordinate.</p>	<p>soccorso tecnico urgente. Essi predispongono, sulla base di direttive, l'attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi e possono svolgere, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate.</p>
<p>31</p>	<p>Art. 21. <i>Nomina a vice ispettore antincendi</i> 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito; b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d). 2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui al</p>	<p>Art. 21 <i>Accesso al ruolo degli ispettori tecnici antincendi</i> 1. L' accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico antincendi avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. 2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico scientifico, che consente l'iscrizione a corsi di studio universitari; e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica</p>

comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 23, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

6. Nel concorso il cinquanta per cento dei posti è riservato al personale del Corpo in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti di cui al comma 2 e che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

7. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

8. I vincitori del concorso sono nominati vice ispettori antincendi in prova e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 22. Si applicano, in quanto

	<p>7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.</p>	<p>compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.</p> <p>9. Possono essere nominati, a domanda, vice ispettori antincendi in prova, nell'ambito delle carenze organiche e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 5.</p> <p>10. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime non inferiori a due, le categorie di titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.</p>
32	<p>Art. 22. <i>Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione</i></p> <p>1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso</p>	<p>ABROGATO</p>

al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
 - b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
 - e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 - f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti

giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

33

Art. 23.

Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: partecipazione al corso di formazione

1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano, presso l'apposita scuola, un corso della durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Gli allievi vice ispettori antincendi, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio tecnico-operativo quali vice ispettori antincendi e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori antincendi in prova. Il giudizio di idoneità è espresso dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
3. Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi nove mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettori antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
4. I vice ispettori antincendi in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Art. 22

Corso di formazione per vice ispettori tecnici antincendi in prova e nomina a vice ispettori tecnici antincendi

1. I vice ispettori tecnici antincendi in prova frequentano un corso di formazione di natura residenziale della durata di dodici mesi, presso le scuole centrali antincendi e le altre strutture centrali e periferiche del Corpo, di cui nove di formazione e tre di tirocinio tecnico - operativo. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Durante i primi nove mesi del corso di formazione, i vice ispettori tecnici antincendi in prova assumono la denominazione di "allievi vice ispettori tecnici antincendi" e non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo programma di formazione e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Al termine di tale periodo di formazione i vice ispettori tecnici antincendi in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche previste, ricevono il giudizio di idoneità al servizio tecnico-operativo dal Capo del Corpo su proposta del direttore centrale per la formazione e l'ammissione allo svolgimento del tirocinio tecnico operativo presso i Comandi. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. I vice ispettori tecnici antincendi in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del periodo

	<p>5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i programmi, le modalità di svolgimento e la durata del corso di formazione, le modalità di svolgimento degli esami finali, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale.</p>	<p>di tirocinio tecnico operativo.</p> <p>3. Il tirocinio tecnico operativo è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Durante tale periodo può essere prevista la partecipazione in prova al servizio di istituto. Al termine dello stesso, i vice ispettori tecnici antincendi in prova conseguono la nomina a vice ispettori tecnici antincendi. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.</p> <p>4. I vice ispettori tecnici antincendi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del Capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.</p> <p>5. I vice ispettori tecnici antincendi in prova, durante il periodo di tirocinio tecnico operativo o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, assumono le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.</p> <p>6. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione di natura residenziale, i criteri per la formulazione dei giudizi nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.</p>
34	<p>Art. 24. <i>Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: dimissione ed espulsione dal corso di formazione</i></p> <p>1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 23, gli allievi vice ispettori antincendi che:</p> <p>a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio tecnico-operativo;</p>	<p>Art. 23 <i>Dimissione ed espulsione dal corso di formazione</i></p> <p>1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 22 i vice ispettori tecnici antincendi in prova che:</p> <p>a) non superino gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio tecnico-operativo; in tale ultimo caso è fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo</p>

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice ispettori antincendi la cui assenza oltre i centoventi giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

134;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) non superino il periodo di tirocinio tecnico operativo, salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 4;

d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I vice ispettori tecnici antincendi la cui assenza oltre i novanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso o riconosciuta dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. I vice ispettori tecnici antincendi in prova che sono dimessi a causa di assenze determinate da infermità contratta durante il corso, nelle more dell'avvio del successivo corso di formazione, sono temporaneamente adibiti a mansioni compatibili con la formazione acquisita, con funzioni di supporto alle attività didattiche e formative del Corpo. In tal caso gli stessi mantengono lo stato giuridico di vice ispettori tecnici antincendi in prova in base alle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 22 comma 6 del presente decreto.

4. Sono espulsi dal corso di formazione i vice ispettori tecnici antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento su

		<p>proposta del direttore centrale per la formazione.</p> <p>6. La dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo.</p>
35	<p>Art. 25. <i>Nomina a vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione</i></p> <p>1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, disciplinato dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 23, comma 5.</p> <p>2. Il corso di cui al comma 1 può essere ripetuto una sola volta.</p> <p>Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore antincendi gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.</p> <p>3. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.</p> <p>4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24.</p>	<p>Abrogato</p>
36	<p>Art. 26. <i>Promozione a ispettore antincendi</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano</p>	<p>Art. 24. <i>Promozione a ispettore tecnico antincendi</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori tecnici antincendi che, alla data dello</p>

	<p>compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25, e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>	<p>scrutinio, abbiano compiuto anni di servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>
37	<p>Art. 27. <i>Promozione a ispettore antincendi esperto</i> 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>	ABROGATO
38	<p>Art. 28. <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti</i> 1. Agli ispettori antincendi esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione</p>	ABROGATO

	<p>dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.</p> <p>4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno <i>ad personam</i> riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.</p>	
39	<p>Art. 29. <i>Promozione a sostituto direttore antincendi</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi gli ispettori antincendi esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.</p> <p>3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione</p>	<p>Art. 27. <i>Promozione a ispettore tecnico antincendi capo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico antincendi capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo a coloro che abbiano compiuto anni di servizio nella qualifica di ispettore tecnico antincendi e che nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>

	<p>esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.</p>	
40	<p>Art. 30. <i>Promozione a sostituto direttore antincendi capo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>	<p>Art. 28 <i>Promozione a ispettore tecnico antincendi coordinatore</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico antincendi coordinatore è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnici antincendi capo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto anni di servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>
41	<p>Art. 31. <i>Sostituto direttore antincendi capo «esperto»</i></p> <p>1. Ai sostituti direttori antincendi capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, fermo restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».</p> <p>2. I sostituti direttori antincendi capo esperti, ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale e le funzioni già specificate all'articolo 20, collaborano direttamente con i primi dirigenti. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di un distretto e di altri uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del</p>	<p>ABROGATO</p>

42	<p>soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolari rilevanza. In caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato.</p> <p>3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>4. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.</p> <p>5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno <i>ad personam</i> riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.</p>	CAPO IV BIS - Ruoli del personale aeronavigante
43	Attualmente non previsto	Art. XX_1.

Istituzione e articolazione dei ruoli professionali del personale aeronavigante

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale aeronavigante del Corpo in possesso di brevetto e licenza di pilota, di brevetto e licenza di specialista di aeromobile, ovvero di brevetto o licenza di elisoccorritore:

- a) ruolo dei piloti;
- b) ruolo degli specialisti di aeromobile;
- c) ruoli degli elisoccorritori;

2. Il ruolo dei piloti è articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) pilota;
- b) pilota qualificato;
- c) pilota capo;
- d) pilota coordinatore.

3. Il ruolo degli specialisti di aeromobile è articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) specialista di aeromobile;
- b) specialista di aeromobile qualificato;
- c) specialista di aeromobile capo;
- d) specialista di aeromobile coordinatore.

4. Il ruolo degli elisoccorritori è il seguente:

- a) ruolo dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto elisoccorritori;

Lo stesso è articolato sulla base delle medesime qualifiche previste per il corrispondente ruolo del personale tecnico-operativo di cui al titolo I.

5. La dotazione organica dei ruoli del personale aeronavigante del Corpo di cui al comma 1 è fissata nella

		<p>tabella A allegata al presente decreto.</p> <p>6. Il personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo presta servizio presso i reparti volo del Corpo.</p>
44		<p>Art. XX_2.</p> <p><i>Funzioni del personale appartenente ai ruoli degli aeronaviganti</i></p> <p>1. Il personale dei ruoli aeronaviganti, ferme restando le funzioni previste per il personale dei ruoli tecnico-operativo connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, svolge attività aeronautiche proprie del ruolo di appartenenza, comprese quelle necessarie all'organizzazione, gestione e funzionamento dei reparti volo e del settore aeronautico nel suo complesso, ed espleta l'attività di volo e di manutenzione anche ai fini del mantenimento delle licenze e abilitazioni possedute. Svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta. Il personale elisoccorritore partecipa, altresì, alle attività operative del Corpo in tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo.</p> <p>2. Al personale appartenente alle qualifiche di pilota qualificato e specialista di aeromobile qualificato possono essere attribuite specifiche responsabilità in funzione della qualifica e della professionalità posseduta, anche in relazione a collaudi e attività tecniche funzionali alla gestione dei</p>

45	<p>reparti volo. Nel quadro di indirizzi generali, tale personale esperto esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è ripartita la struttura presso la quale presta servizio.</p>
	<p>Art. XX_3.</p> <p><i>Accesso ai ruoli aeronaviganti dei piloti e degli specialisti di aeromobile</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. L'accesso al ruolo dei piloti avviene, nei limiti delle dotazioni organiche previste, mediante concorso interno per titoli, superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di pilota, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, e di specifici requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale.2. Per l'accesso al ruolo di pilota ha carattere preferenziale il possesso della licenza EASA di pilota commerciale o di linea, con abilitazione in corso di validità, nonché ulteriori abilitazioni per il pilotaggio di diverse tipologie o classi di aeromobili, l'abilitazione allo svolgimento di specifiche attività o qualifiche aeronautiche da valutarsi ai sensi del decreto di cui al comma 6.3. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene,

nei limiti delle dotazioni organiche previste, mediante concorso interno per titoli, superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, e di specifici requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale.

4. Per l'accesso al ruolo di specialista di aeromobile ha carattere preferenziale il possesso della licenza di manutenzione aeronautica, con abilitazione in corso di validità, per le specifiche categorie, sottocategorie e abilitazioni indicate nella licenza stessa da valutarsi ai sensi del decreto di cui al comma 6.

5. Al personale in possesso dei titoli di cui ai precedenti commi 2 e 4 per l'ammissione al concorso non è richiesto il requisito del limite di età previsto dal decreto di cui al comma 6.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono previsti i requisiti generali per la partecipazione al concorso di cui ai commi 1 e 3, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata, le modalità di svolgimento del corso e le eventuali cause di dimissioni dallo stesso, le modalità di svolgimento della prova di esame, le categorie di titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

46	<p><i>Art. XX_4.</i></p> <p><i>Accesso ai ruoli degli elisoccorritori</i></p> <p>1. L'accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene, nei limiti delle dotazioni organiche previste, mediante procedura selettiva interna riservata al personale dei ruoli tecnico-operativi dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso di specifici requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale, previa frequenza di un corso di formazione e superamento del successivo esame finale con acquisizione della licenza di elisoccorritore. Il personale accede al ruolo degli elisoccorritori mantenendo la qualifica di provenienza.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata, le modalità di svolgimento del corso e le eventuali cause di dimissioni dallo stesso, le modalità di svolgimento della prova di esame, le categorie di titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.</p>
47	<p><i>Art. XX_5.</i></p> <p><i>Promozioni alle qualifiche superiori e attribuzione di scatti convenzionali nell'ambito dei ruoli dei piloti e degli</i></p>

48	<p><i>specialisti di aeromobile</i></p> <p>1. Il conferimento delle promozioni nell'ambito dei ruoli dei piloti e degli specialisti di aeromobile avviene in analogia a quanto previsto per il personale del corrispondente ruolo tecnico-operativo.</p> <p>2. Ai fini del conferimento delle promozioni nell'ambito dei ruoli aeronaviganti dei piloti e degli specialisti di aeromobile le qualifiche previste ai commi 2 e 3 dell'articolo XX_1 sono corrispondenti ed equiparabili ai fini giuridici ed economici alle qualifiche previste all'articolo 19 per il ruolo tecnico-operativo degli ispettori tecnici antincendi.</p> <p>3. L'equiparazione di cui al comma 2 per le nuove qualifiche è la seguente:</p> <p>a) le qualifiche di pilota e specialista di aeromobile sono equiparate alla qualifica di vice ispettore tecnico antincendi;</p> <p>b) le qualifiche di pilota qualificato e specialista di aeromobile qualificato sono equiparate alla qualifica di ispettore tecnico antincendi;</p> <p>c) le qualifiche di pilota capo e specialista di aeromobile capo sono equiparate alla qualifica di ispettore tecnico antincendi capo;</p> <p>d) le qualifiche di pilota coordinatore e specialista di aeromobile coordinatore sono equiparate alla qualifica di ispettore tecnico antincendi coordinatore.</p>
	<p>Art. XX_6.</p> <p><i>Promozioni alle qualifiche superiori e attribuzione dello</i></p>

scatto convenzionale nell'ambito del ruolo degli elisoccorritori

1. Nell'ambito del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto, la promozione da una qualifica a quella superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto gli anni di servizio nella qualifica inferiore richiesti per le corrispondenti qualifiche del ruolo di cui al Capo II e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.
2. Agli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto undici anni di servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 3.
3. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
4. Per il personale sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, in caso di proscioglimento.
5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di

		<p>accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.</p> <p>6. L'accesso alla qualifica di elisoccorritore capo squadra avviene, nei limiti dei posti disponibili nelle dotazioni organiche previste per lo specifico ruolo, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale che rivesta la qualifica di vigile del fuoco elisoccorritore coordinatore con undici anni di servizio nella stessa e non abbia riportato nel biennio precedente una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>7. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 4 6, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale e dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.</p> <p>8. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al capo III del presente decreto.</p>
49		<p>Art. XX_7.</p> <p><i>Transito in altri ruoli</i></p> <p>1. Il personale appartenente ai ruoli aeronaviganti dei piloti e degli specialisti di aeromobile transita, a seguito di</p>

sopravvenuta inidoneità psicofisica al volo, nel ruolo operativo di provenienza, conservando l'anzianità di servizio maturata. Al suindicato personale è conseguentemente revocato il brevetto di pilota o di specialista di aeromobile del Corpo.

2. Il personale appartenente ai ruoli degli elisoccorritori transita, a seguito di sopravvenuta inidoneità psicofisica al volo, nel corrispondente ruolo tecnico-operativo del Corpo, mantenendo la qualifica conseguita nel ruolo aeronavigante elisoccorritore. Al suindicato personale è conseguentemente revocata la licenza e di elisoccorritore del Corpo.

3. Il personale appartenente al ruolo dei piloti e degli specialisti di aeromobile può transitare a richiesta, previo nullaosta dell'Amministrazione, nel ruolo operativo di provenienza, assumendo la qualifica originaria unitamente all'anzianità maturata. Al suindicato personale è conseguentemente revocata la licenza di pilota o di specialista di aeromobile del Corpo.

4. Il personale appartenente ai ruoli degli elisoccorritori può transitare a richiesta, previo nullaosta dell'Amministrazione, nel corrispondente ruolo tecnico-operativo del Corpo, rivestendo la medesima qualifica raggiunta nel ruolo degli elisoccorritori. Al suindicato personale è conseguentemente revocata la licenza di elisoccorritore del Corpo.

5. Al personale non idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie dei ruoli tecnico-operativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 134, previo frequentazione di apposito corso di riqualificazione.

Art. XX_8.

Prima applicazione

1. L'inquadramento nel ruolo aeronavigante dei piloti e degli specialisti di aeromobile avviene, in prima applicazione, secondo il seguente schema:

- a) il personale pilota e specialista appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto è inquadrato, rispettivamente nel ruolo dei piloti con la qualifica di pilota, o nel ruolo degli specialisti di aeromobile con la qualifica di specialista di aeromobile;
- b) il personale pilota e specialista con la qualifica di ispettore antincendi con....anni di servizio nel ruolo di appartenenza è inquadrato rispettivamente nel ruolo dei piloti con la qualifica di pilota, o nel ruolo degli specialisti di aeromobile con la qualifica di specialista di aeromobile
- c) il personale pilota e specialista con la qualifica di ispettore antincendi esperto con....anni di servizio nel ruolo di appartenenza è inquadrato rispettivamente nel ruolo dei piloti con la qualifica di pilota, o nel ruolo degli specialisti di aeromobile con la qualifica di specialista di aeromobile
- d) il personale pilota e specialista con la qualifica di sostituto direttore antincendi con.... anni di servizio nel ruolo è inquadrato rispettivamente nel ruolo dei piloti con la qualifica di pilota, o nel ruolo degli specialisti di aeromobile con la qualifica di specialista di aeromobile

.....;

e) il personale pilota e specialista con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo con..... anni di servizio nel ruolo è inquadrato rispettivamente nel ruolo dei piloti con la qualifica di pilota, o nel ruolo degli specialisti di aeromobile con la qualifica di specialista di aeromobile

f) il personale pilota e specialista con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato “esperto” con..... anni di servizio nel ruolo è inquadrato rispettivamente nel ruolo dei piloti con la qualifica di pilota, o nel ruolo degli specialisti di aeromobile con la qualifica di specialista di aeromobile

2. Il personale appartenente ai profili di specialista che presta servizio presso i reparti volo del Corpo è inquadrato nel ruolo aeronavigante, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella A.

3. Il personale elisoccorritore, in possesso della specifica licenza, è inquadrato, a domanda, nella corrispondente qualifica aeronavigante degli elisoccorritori, sulla base di un apposito decreto emanato dal Capo Dipartimento, nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella A.

4. In prima applicazione, in deroga alle norme di inquadramento vigenti, il personale degli ispettori tecnici antincendi, in possesso della specifica licenza può partecipare, a domanda, alla procedura di cui al comma precedente, anche in soprannumero rispetto alla dotazione

		<p>organica complessiva del ruolo stesso, mantenendo il trattamento economico di provenienza. Il personale inquadrato in deroga nel ruolo degli elisoccorritori svolge le funzioni del ruolo degli ispettori tecnici antincendi nell'ambito del reparto volo di assegnazione.</p>
51	Capo V Altre disposizioni relative al personale dei ruoli tecnico - operativi	Capo V Altre disposizioni relative al personale dei ruoli tecnico - operativi
52	Art. 32. <i>Conferimento delle promozioni per merito straordinario</i> 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'articolo 1 che, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore. 2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.	Art. 30. <i>Conferimento delle promozioni per merito straordinario</i> 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'articolo 1 che, nell'esercizio delle sue funzioni abbia compiuto interventi di soccorso di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità delle persone ovvero abbia conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando notevole prestigio al Corpo. 2. Al personale appartenente alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, è attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.-
53	Art. 33. <i>Decorrenza delle promozioni per merito straordinario</i> 1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla	Art. 31. <i>Decorrenza delle promozioni per merito straordinario</i> 1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla

<p>data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche.</p> <p>2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.</p> <p>3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente dell'ufficio. Il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esaminata la proposta e sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottopone la medesima all'approvazione del Ministro.</p> <p>4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verificano le condizioni previste dall'articolo 32, al personale interessato possono essere attribuiti, o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.</p>	<p>data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche.</p> <p>2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.</p> <p>3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente dell'ufficio.</p> <p>4. La promozione per merito straordinario è conferita dal Ministro dell'interno, previo parere favorevole di un'apposita commissione, costituita con decreto del capo Dipartimento e composta dal capo del Corpo, che la presiede, e da quattro dirigenti non generali, scelti tra quelli in servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento.</p> <p>5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verificano le condizioni previste dall'articolo 32, al personale interessato possono essere attribuiti, o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.</p>
<p>54</p> <p>TITOLO III CAPO I Ruoli tecnici, amministrativo – contabili e tecnico - informatici</p>	<p>Capo V BIS Ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni amministrativo contabili e tecnico scientifiche e informatiche</p>
<p>55</p>	<p>NOTA:</p>

56	<p>Art 85 <i>Istituzione dei ruoli</i></p> <p>1. Per le esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ruolo degli operatori;b) ruolo degli assistenti;c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo contabili;d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori. <p>2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.</p> <p>3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: funzionari</p>	<p>1. E' istituito il ruolo degli operatori e assistenti in cui sono confluiti sia il ruolo degli operatori che il ruolo degli assistenti.</p> <p>2. E' stato rinominato il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo contabili e il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico informatici.</p>
57	<p>Art 31 bis <i>Istituzione dei ruoli</i></p> <p>1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecniche, amministrativo-contabili, tecnico scientifiche e informatiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ruolo degli operatori e degli assistenti;b) ruolo degli ispettori amministrativo contabili;c) ruolo degli ispettori tecnico scientifici e informatici. <p>2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.</p> <p>3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori, assistenti, operatori.</p> <p>4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto</p>	

	direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori. 4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.	
57	CAPO II	CAPO V TER
58	Ruolo degli operatori	Ruolo degli operatori e degli assistenti
59	Art 86 <i>Articolazione del ruolo degli operatori</i> 1. Il ruolo degli operatori è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: a) operatore; b) operatore tecnico; c) operatore professionale; d) operatore esperto. 2. Ciascuna delle qualifiche previste dal comma 1 comprende più attività fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso. All'individuazione delle attività si provvede con decreto del Ministro dell'interno.	Art. 31 ter <i>Articolazione del ruolo degli operatorie degli assistenti</i> 1. Il ruolo degli operatori e degli assistenti è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: a) operatore; b) operatore esperto; c) assistente; d) assistente capo.
60	Art 87 <i>Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori</i> 1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacità di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalità della struttura o dell'ufficio cui è adetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche	Art. 31 quater <i>Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti</i> 1. Il personale con le qualifiche di operatore provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione di atti e documenti, e la loro classificazione; cura la distribuzione e consegna di fascicoli.

informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione

documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo operaio specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di edifici, di strutture, impianti e macchine con relativa conduzione e con soluzione di guasti. Effettua lavori a regola d'arte, manutenzione di giardini, di impianti, compresi quelli di laboratorio, officine, installazione di impianti di trasmissione nell'ambito delle sedi di servizio e ogni altra attività di competenza in riferimento al servizio e alla specifica professionalità posseduta. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento. Nelle attività di competenza applica le norme di prevenzione contro gli infortuni sui luoghi di lavoro e per l'utilizzo delle macchine e delle attrezzature. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è preposto, -svolge tutte le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e custodia delle sedi e partecipa ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'Amministrazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'operatore esperto può essere incaricato di sovrintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni e l'operatore coordinatore svolge, in caso di assenza di professionalità superiori, le funzioni spettanti all'assistente.

3. Il personale con le qualifiche di assistente partecipa e

sovrintende a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; partecipa e sovrintende alla fascicolazione, conservazione di atti e documenti e alla loro classificazione, alla distribuzione e consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività utilizza anche apparecchiature informatiche; partecipa e sovrintende all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di edifici, di strutture, impianti e macchine con relativa conduzione e con soluzione di guasti. Effettua e sovrintende lavori a regola d'arte, manutenzione di giardini, di impianti, compresi quelli di laboratorio, officine, installazione di impianti di trasmissione nell'ambito delle sedi di servizio e a ogni altra attività prevista in riferimento al servizio e alla specifica professionalità posseduta. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, oltre che di attrezzature, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento. In qualità di preposto fornisce indicazioni e direttive in materia di sicurezza sul lavoro nelle attività da effettuare. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è impiegato, è tenuto a svolgere tutte le attività relative al profilo di competenza, partecipando ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'Amministrazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'assistente

61	<p>Art. 88. <i>Accesso al ruolo degli operatori</i></p> <p>1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godimento dei diritti politici;</p> <p>b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività;</p> <p>e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;</p> <p>f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.</p>	<p>capo collabora direttamente con il personale appartenente alle qualifiche superiori nell'ambito delle attività di competenza.</p> <p>5. In relazione alla professionalità e alle attitudini individuali, al personale con le qualifiche di assistente possono essere attribuiti incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa.</p>
	<p>Art.31 <i>quinquies</i> <i>Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti</i></p> <p>1. L'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti nella qualifica di operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godimento dei diritti politici;</p> <p>b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>d) avere adempiuto all'obbligo scolastico, conseguendo almeno il diploma di istruzione secondaria di primo grado;</p> <p>e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;</p> <p>f) gli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.</p> <p>2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato</p>	

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 86, comma 2.

4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.

5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.

6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstito, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al

condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. In relazione a particolari esigenze degli uffici del Corpo, nel bando di offerta, può essere chiesto il possesso di brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attività da svolgere.

4. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta.

5. I candidati sono avviati numericamente alla selezione, consistente nello svolgimento di prove, secondo l'ordine di graduatoria fornito dai centri per l'impiego territorialmente competenti.

6. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, accerta l'idoneità dei candidati a svolgere le specifiche mansioni proprie della qualifica per le quali è stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa.

7. Possono essere nominati, a domanda, operatori, nell'ambito delle carenze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstito, degli appartenenti al Corpo deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico

	<p>coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.</p> <p>8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.</p> <p>9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.</p>	<p>superstite, degli appartenenti al Corpo deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.</p> <p>9. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall'Amministrazione in relazione alle specifiche mansioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore qualificato, previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.</p> <p>10. Il personale selezionato di cui al comma 9 è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui ha svolto il tirocinio formativo.</p>
62	<p>Art. 89.</p> <p><i>Promozioni alle qualifiche superiori</i></p> <p>1. Nell'ambito del ruolo degli operatori, la promozione da una qualifica a quella superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>	<p>Art. 31 <i>sexies</i></p> <p><i>Promozione alla qualifica di operatore esperto</i></p> <p>1. Nell'ambito del ruolo degli operatori, la promozione alla qualifica di operatore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto anni di servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>
63	<p>CAPO III</p> <p>Ruolo degli assistenti</p>	<p>ABROGATO</p>
64	<p>Art. 90.</p> <p><i>Articolazione del ruolo degli assistenti</i></p> <p>1. Il ruolo degli assistenti è articolato in due qualifiche, che</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>assumono le seguenti denominazioni:</p> <p>a) assistente; b) assistente capo.</p> <p>2. In relazione alla diversità delle mansioni previste, le qualifiche assistente e di assistente capo comprendono i profili professionali di assistente amministrativo-contabile, assistente amministrativo-contabile capo, assistente tecnico-informatico e assistente tecnico-informatico capo. Le dotazioni organiche dei predetti profili professionali sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, nel rispetto della dotazione organica fissata, per le qualifiche di assistente e assistente capo, nella tabella A allegata al presente decreto e nei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 141, comma 1. Prima dell'adozione, il decreto ministeriale è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>65</p> <p>Art. 91.</p> <p><i>Mansioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti</i></p> <p>1. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo-contabile e assistente amministrativo-contabile capo esercita nel settore di impiego attività di coordinamento e controllo di unità operative di livello inferiore; svolge anche attività di reperimento e rilascio di informazioni elementari; collabora con le professionalità superiori, anche attraverso la redazione e la compilazione di documenti e modulistica, la predisposizione, la classificazione e il controllo di atti e la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione; partecipa alla formazione</p> <p>ABROGATO</p>
--	---

	<p>del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.</p> <p>2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico-informatico e di assistente tecnico-informatico capo esercita nel settore di impiego, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalità superiori; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini</p>	
66	<p>Art. 92. <i>Immissione nel ruolo degli assistenti</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli assistenti avviene:</p> <p>a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di operatore esperto;</p> <p>b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, prova pratica ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del</p>	<p>Art. Promozione alla qualifica di assistente</p> <p>1. La promozione alla qualifica di assistente è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che alla data dello scrutinio, abbia compiuto anni di servizio nella qualifica di operatore esperto e non abbia riportato nel triennio precedente lo scrutinio una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p> <p>2. Gli assistenti sono tenuti alla partecipazione a un corso di formazione professionale della durata di due settimane.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'interno, sono stabiliti le modalità di svolgimento e superamento del corso di formazione.</p>

ruolo degli operatori che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Gli operatori esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per

	<p>l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.</p> <p>6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina ad assistente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.</p> <p>7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.</p>	
67	<p>Art. 93. <i>Promozione ad assistente capo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di assistente capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo</p>	<p>Art. <i>Promozione ad assistente capo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di assistente capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiutoanni di servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo</p>

<p>scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>	<p>scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>
<p>Art. 94. <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo</i> 1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno <i>ad personam</i> riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>68</p>	<p>Capo IV Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo – contabili</p>
<p>69</p>	<p>Capo V QUATER Ruolo degli ispettori amministrativo contabili</p>

70	<p>Art. 95. <i>Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili</i></p> <p>1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) vice collaboratore amministrativo-contabile;b) collaboratore amministrativo-contabile;c) collaboratore amministrativo-contabile esperto;d) sostituto direttore amministrativo-contabile;e) sostituto direttore amministrativo-contabile capo.	<p>Art. <i>Articolazione del ruolo degli ispettori amministrativo-contabili</i></p> <p>1. Il ruolo degli ispettori amministrativo-contabili è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) vice ispettore amministrativo contabile (vice collaboratore amministrativo-contabile);b) ispettore amministrativo contabile (collaboratore amministrativo-contabile);c) ispettore amministrativo contabile capo (sostituto direttore amministrativo-contabile);d) ispettore amministrativo contabile coordinatore (sostituto direttore amministrativo-contabile capo esperto).
71	<p>Art. 96. <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili</i></p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia amministrativa e contabile, fornendo supporto tecnico-amministrativo alle funzioni di gestione di apparecchiature di uso comune; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; in assenza di specifiche professionalità superiori, svolge funzioni di consegnatario e cassa anche con servizio di sportello; svolge</p>	<p>Art. <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori amministrativo-contabili</i></p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori amministrativo-contabili svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia amministrativa e contabile, fornendo supporto tecnico-amministrativo alle funzioni di gestione di apparecchiature di uso comune; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; segue procedure di acquisto e valutazioni di offerte e conformità di forniture</p>

<p>mansioni di segretario in commissioni anche di concorso.</p> <p>2. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili e ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonché responsabilità di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.</p>	<p>secondo quanto previsto dal codice degli appalti; in assenza di specifiche professionalità superiori, svolge funzioni di consegnatario e cassa anche con servizio di sportello; svolge funzioni di segretario in commissioni anche di concorso.</p> <p>2. Agli ispettori amministrativo contabili capo e agli ispettori amministrativo contabili coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonché responsabilità di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Agli ispettori amministrativo-contabili capo possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione del personale.</p>
<p>72</p> <p>Art. 97. <i>Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili</i></p> <p>1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene:</p>	<p>Art. <i>Accesso al ruolo degli ispettori amministrativo contabili</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica di vice ispettore amministrativo contabile avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al</p>

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistente in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette-anni, del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

concorso medesimo.

2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione a corsi di studio universitari;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

6. Nel concorso il cinquanta per cento dei posti è riservato al personale del Corpo in possesso del titolo di studio e degli

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

altri requisiti di cui al comma 2 e che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia compiuto sette anni di servizio nel ruolo di appartenenza, E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

7. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

8. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso della capacità professionali per assolvere alle funzioni previste

9. I vincitori del concorso sono nominati vice ispettori amministrativo contabili in prova. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

10. Possono essere nominati, a domanda, vice ispettori amministrativo contabili in prova, nell'ambito delle carenze organiche e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle

		<p>attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 5.</p> <p>11. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e del concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime non inferiori a due, le categorie di titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.</p>
73	<p>Art. 98. <i>Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile</i></p> <p>1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) godimento dei diritti politici;b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado	ABROGATO

<p>che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;</p> <p>e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;</p> <p>f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.</p> <p>3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti all'ordinamento vigente.</p> <p>4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.</p> <p>5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.</p>	
<p>74</p> <p>Art 99</p> <p><i>Periodo di prova e nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile</i></p> <p>1. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori amministrativo-contabili, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.</p> <p>2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori</p>	<p>Art.</p> <p><i>Periodo di prova e nomina a vice ispettore amministrativo contabile</i></p> <p>1. Il periodo di prova da svolgersi presso le strutture del Corpo ha la durata di sei mesi di cui due mesi di corso di formazione e quattro mesi di tirocinio. Il programma di formazione, le modalità di svolgimento del corso, dell'esame finale e del periodo di tirocinio, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento.</p>

<p>amministrativo contabili in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.</p> <p>3. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.</p> <p>4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.</p>	<p>2. A conclusione del periodo di prova, i vice ispettori amministrativo contabili in prova conseguono la nomina a vice ispettore amministrativo contabile, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del dirigente della struttura presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.</p> <p>3. I vice ispettori amministrativo contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio, su motivata proposta del dirigente della struttura presso cui hanno prestato servizio.</p> <p>4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.</p> <p>5. L'assegnazione dei vice ispettori amministrativo contabili alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.</p>
<p>75 Attualmente non disciplinato</p>	<p>Art. <i>Dimissione ed espulsione dal corso di formazione</i></p> <p>1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo ... i vice ispettori amministrativo-contabili in prova che:</p> <p>a) non superino l'esame al termine del corso di formazione; b) dichiarino di rinunciare al corso; c) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'art.; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, salvo quanto previsto dal comma 2.</p>

2. I vice ispettori amministrativi contabili in prova la cui assenza oltre i venti giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso o riconosciuta dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. I vice ispettori amministrativi contabili in prova che siano dimessi a causa di assenze determinate da infermità contratta durante il corso, nelle more dell'avvio del successivo corso di formazione, sono temporaneamente adibiti a funzioni compatibili con la formazione acquisita e le funzioni proprie della qualifica. In tal caso gli stessi mantengono lo stato giuridico di vice ispettore amministrativo contabile in prova in base alle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento su proposta del direttore centrale per la formazione.
5. La dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 e che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. Sono espulsi dal corso di formazione i vice ispettori amministrativi contabili in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

76	<p>Art. 100. <i>Promozione a collaboratore amministrativo-contabile</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo contabile è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>	<p>Art. <i>Promozione a ispettore amministrativo contabile</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di ispettore amministrativo contabile è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto anni di servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>
77	<p>Art. 101. <i>Promozione a collaboratore amministrativo-contabile esperto</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo contabile esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>	ABROGATO
78	<p>Art. 102. <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori amministrativo-contabili esperti</i></p> <p>1. Ai collaboratori amministrativo-contabili esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.</p> <p>2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel</p>	ABROGATO

<p>biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.</p> <p>4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno <i>ad personam</i> riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.</p>	<p>Art. 103.</p> <p><i>Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori amministrativo-contabili esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della</p>	<p>79</p>
<p>Art. 103.</p> <p><i>Promozione a ispettore amministrativo contabile capo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di ispettore amministrativo contabile capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto anni di servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>	<p>Art. 103.</p> <p><i>Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori amministrativo-contabili esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della</p>	<p>733</p>

	<p>sanzione pecuniaria.</p> <p>2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.</p> <p>3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.</p>	
80	<p>Art. 104.</p> <p><i>Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile capo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>	<p>Art.</p> <p><i>Promozione a ispettore amministrativo contabile coordinatore</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di ispettore amministrativo contabile coordinatore è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto anni di servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>
81	<p>Art. 105.</p> <p><i>Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto»</i></p> <p>1. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, fermo restando la qualifica</p>	<p>ABROGATO</p>

rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».

2. I sostituti direttori amministrativo-contabili capo esperti, oltre a quanto già specificato all'articolo 96, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolari rilevanza.

3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di

di Base

VVF

	<p>accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.</p>	
82	<p>CAPO V Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informativi</p>	<p>Capo V QUINQUES Ruolo degli ispettori tecnico scientifici e informatici</p>
83	<p>Art. 106. <i>Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informativi</i> 1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informativi è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice collaboratore tecnico-informativo; b) collaboratore tecnico-informativo; c) collaboratore tecnico-informativo esperto; d) sostituto direttore tecnico-informativo; e) sostituto direttore tecnico-informativo capo.</p>	<p>Art. <i>Articolazione del ruolo degli ispettori tecnico scientifici informatici</i> 1. Il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori tecnico scientifici e informatici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice ispettore tecnico scientifico informatico (vice collaboratore tecnico informatico); b) ispettore tecnico scientifico informatico (collaboratore tecnico-informativo) c) ispettore tecnico scientifico informatico capo (sostituto direttore tecnico - informatico); d) ispettore tecnico scientifico informatico coordinatore. (sostituto direttore tecnico informatico capo esperto).</p>
84	<p>Art. 107. <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informativi</i> 1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informativi svolge, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse;</p>	<p>Art. <i>Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico scientifici e informatici</i> 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico scientifici e informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità tecnica, scientifica e informatica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie attinenti alla medesima professionalità, fornendo supporto alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la</p>

cura la progettazione, la realizzazione, il montaggio, il collaudo di componenti di sistemi realizzati, anche nell'ambito delle attività di ricerca; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi, di esercizio dei sistemi informativi e in particolare di supporto operativo all'installazione e manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Esegue in modo autonomo le procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico; predispone il manuale informatico; assicura i flussi operativi; realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione.

2. Ai sostituti direttori tecnico-informatici e ai sostituti direttori tecnico-informatici capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonché responsabilità di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.

gestione di apparecchiature complesse; cura la progettazione, la realizzazione, il montaggio, il collaudo di componenti di sistemi realizzati, anche nell'ambito delle attività di ricerca; **partecipa all'attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi**; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi, di esercizio dei sistemi informativi e in particolare di supporto operativo all'installazione e manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Esegue in modo autonomo le procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico; predispone il manuale informatico; assicura i flussi operativi; realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione.

2. Agli ispettori tecnico **scientifici e** informatici capo e agli ispettori tecnico **scientifici e** informatici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonché responsabilità di coordinamento di struttura. Collaborano **direttamente** con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Agli ispettori tecnico **scientifici e** informatici coordinatori, possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture,

85	<p>Art. 108. <i>Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici</i></p> <p>1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene:</p> <p>a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;</p> <p>b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono,</p>	<p>sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.</p>
	<p>Art. <i>Accesso al ruolo degli ispettori tecnico scientifico e informatici</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico scientifico e informatico avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.</p> <p>2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godimento dei diritti politici;</p> <p>b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione a corsi di studio universitari;</p> <p>e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 4° febbraio 1989, n. 53;</p> <p>f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le</p>	

nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico - informatici in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 109, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai

tipologie dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

6. Nel concorso il cinquanta per cento dei posti è riservato al personale del Corpo in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti di cui al comma 2 e che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza, E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

7. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

8. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso della capacità professionali per assolvere alle funzioni previste.

	<p>sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.</p>	<p>9. I vincitori del concorso sono nominati vice ispettori tecnico scientifici e informatici in prova. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.</p> <p>10. Possono essere nominati, a domanda, vice ispettori tecnico scientifici e informatici in prova, nell'ambito delle carenze organiche e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstito, degli appartenenti al Corpo deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 5.</p> <p>11. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e del concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime non inferiori a due, le categorie di titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.</p>
86	<p>Art. 109. <i>Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico</i></p> <p>1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), avviene mediante</p>	<p>ABROGATO</p>

pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
 - b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
 - e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 - f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico - informatici in prova.

<p>87</p>	<p>Art. 110. <i>Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico-informatico</i></p> <p>1. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori tecnico-informatici, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.</p> <p>2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori tecnico-informatici in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.</p> <p>3. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.</p> <p>4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.</p>
<p>Art. <i>Periodo di prova e nomina a vice ispettore tecnico scientifico e informatico</i></p> <p>1. Il periodo di prova da svolgersi presso le strutture del Corpo ha la durata di sei mesi di cui due mesi di corso di formazione e quattro mesi di tirocinio. Il programma di formazione, le modalità di svolgimento del corso, dell'esame finale e del periodo di tirocinio, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento.</p> <p>2. A conclusione del periodo di prova, i vice ispettori tecnico scientifico e informatici in prova conseguono la nomina a vice ispettori tecnico scientifico e informatici, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del dirigente della struttura presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.</p> <p>3. I vice ispettori tecnico scientifico e informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio, su motivata proposta del dirigente della struttura presso cui hanno prestato servizio.</p> <p>4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.</p> <p>5. L'assegnazione dei vice ispettori tecnico scientifico e informatici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della</p>	

88	<p data-bbox="256 1576 300 2024">Attualmente non disciplinato</p> <p data-bbox="177 136 252 1055">graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.</p> <p data-bbox="264 992 296 1055">Art.</p> <p data-bbox="304 309 344 1055"><i>Dimissione ed espulsione dal corso di formazione</i></p> <ol data-bbox="352 136 1418 1055" style="list-style-type: none">1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo ... i vice ispettori in prova che:<ol style="list-style-type: none">a) non superino l'esame al termine del corso di formazione;b) dichiarino di rinunciare al corso;c) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'art. ...;d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, salvo quanto previsto dal comma 2.2. I vice ispettori tecnico scientifici e informatici in prova la cui assenza oltre i venti giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso o riconosciuta dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psicofisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.3. I vice ispettori tecnico scientifici e informatici in prova che siano dimessi a causa di assenze determinate da infermità contratta durante il corso, nelle more dell'avvio del successivo corso di formazione, sono temporaneamente adibiti a funzioni compatibili con la formazione acquisita e le funzioni proprie della qualifica. In tal caso gli stessi mantengono lo stato giuridico di vice ispettori tecnico scientifici e informatici in prova in base alle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo
----	---

		<p>4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento su proposta del direttore centrale per la formazione.</p> <p>5. La dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>6. Sono espulsi dal corso di formazione i vice ispettori tecnico scientifico e informatici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.</p>
89	<p>Art. 111. <i>Promozione a collaboratore tecnico-informativo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informativo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori tecnico-informativi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>	<p>Art. <i>Promozione a ispettore tecnico scientifico e informatico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico scientifico e informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori tecnico scientifici e informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto anni di servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>
90	<p>Art. 112. <i>Promozione a collaboratore tecnico-informativo esperto</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informativo esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori tecnico-informativi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione</p>	<p>ABROGATO</p>

91	<p>disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>Art. 113. <i>Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori tecnico-informatici esperti</i></p> <p>1. Ai collaboratori tecnico-informatici esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.</p> <p>2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.</p> <p>4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno <i>ad personam</i> riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.</p>	ABROGATO
92	Art. 114. <i>Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico</i>	Art. <i>Promozione a ispettore tecnico scientifico e informatico</i>

	<p>1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori tecnico-informatici esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.</p> <p>3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.</p>	<p><i>capo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico scientifico e informatico capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto (...) anni di servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data dello scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto.</p>
93	<p>Art. 115. <i>Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico capo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico informatico capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione</p>	<p>Art. <i>Promozione a ispettore tecnico scientifico e informatico coordinatore</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico scientifico e informatico coordinatore è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico scientifico informatici capo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto (...) anni di servizio nella qualifica e che,</p>

94	<p>disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>Art. 116. <i>Sostituto direttore tecnico-informatico capo «esperto»</i></p> <p>1. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, fermo restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».</p> <p>2. I sostituti direttori tecnico-informatici capo esperti, oltre a quanto specificato all'articolo 107, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolari rilevanza.</p> <p>3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>4. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a</p>	nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto .
ABROGATO		

	<p>procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.</p> <p>5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.</p>	
95	CAPO VI	CAPO VI
96	Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente	Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente
97		<p>Art. ... <i>Partecipazione sindacale nelle procedure di regolamentazione concernenti il personale del Corpo</i> Le procedure di regolamentazione concernenti il personale del Corpo sono assoggettate agli istituti di partecipazione sindacale vigenti.</p>
98	<p>Art. 34. <i>Ambito di applicazione</i> 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale,</p>	<p>Art. <i>Ambito di applicazione</i> 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto</p>

<p>nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».</p> <p>2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.</p> <p>3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».</p> <p>2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.</p> <p>3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
<p>99</p> <p><i>Delegazioni negoziali</i></p> <p>1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigenziale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di</p>	<p>Art. 35.</p> <p><i>Delegazioni negoziali</i></p> <p>1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego</p>

<p>100</p>	<p>accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.</p>	<p>in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.</p>
<p>Art. 36.</p>	<p><i>Materie di negoziazione</i> 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e di buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; e) i criteri per la mobilità a domanda; f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;</p>	<p><i>Materie di negoziazione</i> 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalla legge per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento nonché i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; e) i criteri per la mobilità a domanda; f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività</p>

	<p>g) la reperibilità; h) il congedo ordinario e straordinario; i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; l) i permessi brevi per esigenze personali; m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.</p> <p>2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 37, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.</p>	<p>atipiche; g) la reperibilità; h) il congedo ordinario e straordinario; i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; l) i permessi brevi per esigenze personali; m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.</p>
<p>101</p>	<p><i>Art. 37.</i> <i>Procedura di negoziazione</i></p> <p>1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.</p> <p>2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai</p>	<p><i>Art.</i> <i>Procedura di negoziazione</i></p> <p>1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.</p> <p>2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base</p>

sensi dell'articolo 35, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del cinquanta per cento come media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta per cento del dato elettorale.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti

della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del cinquanta per cento come media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta per cento del dato elettorale.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di **economia e finanza approvato dal Parlamento, nella legge di stabilità e nella legge di bilancio.**

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta

	<p>dai rispettivi regolamenti.</p> <p>6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.</p> <p>6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.</p>
102	<p>Art. 38.</p> <p><i>Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati</i></p> <p>1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1.</p> <p>2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta</p>	<p>Art.</p> <p><i>Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati</i></p> <p>1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 37, comma 1.</p> <p>2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello nazionale, centrale e periferico tra una delegazione di parte</p>

	<p>rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.</p> <p>3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.</p>	<p>pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 37, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.</p> <p>3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.</p>
103	TITOLO II Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	TITOLO II Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
104	CAPO I Ruoli dei direttivi e dei dirigenti	CAPO I Ruoli dei direttivi e dei dirigenti
105	Art. 39. <i>Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti: a) ruolo dei direttivi; b) ruolo dei dirigenti. 2. Il ruolo dei direttivi è articolato nelle seguenti qualifiche:	Art. 39. <i>Istituzione e articolazione dei ruoli del personale direttivo e dirigente.</i> 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti: a) ruolo dei direttivi; b) ruolo dei dirigenti.

	<p>a) vice direttore, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) direttore; c) direttore-vice direttore.</p> <p>3. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:</p> <p>a) primo dirigente; b) dirigente superiore; c) dirigente generale.</p> <p>4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttore generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo.</p> <p>5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.</p>	<p>2. Il ruolo dei direttivi è articolato nelle seguenti qualifiche:</p> <p>a) vice direttore b) direttore; c) direttore-vice direttore.</p> <p>3. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:</p> <p>a) primo dirigente; b) dirigente superiore; c) dirigente generale.</p> <p>4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttore generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo.</p> <p>5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto</p>
106	<p>Art. 40. <i>Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti</i></p> <p>1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'articolo 39 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonomia di responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di</p>	<p>Art. 40. <i>Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.</i></p> <p>1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'articolo 39 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonomia di responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Ai funzionari direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che</p>

comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilità degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale

assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, **sono attribuite le funzioni** di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilità degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla

dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla qualifica di direttore-vice i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello di cui all'articolo 68, esso assicura le funzioni provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare.

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connesse all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.

4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresì, attività dirette alla normazione tecnica nazionale e

qualifica di direttore - vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e territoriali possono delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 68, esso assicura le funzioni vicarie per non più di dieci anni consecutivi nel medesimo ufficio di livello dirigenziale e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare.

Il personale con la qualifica di direttore, in caso di assenza di personale appartenente alla qualifica di direttore vice dirigente, assicura le funzioni vicarie del dirigente.
2 bis. Per le esigenze di servizio correlate all'organizzazione degli uffici, al personale appartenente al ruolo dei direttivi di cui all'art. 39 sono assegnati dal dirigente della struttura incarichi di funzione individuati con decreto del Capo del Dipartimento. Nei casi di cui al primo periodo il funzionario organizza la propria presenza in servizio mediante l'istituto del tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile all'espletamento dell'incarico affidato.

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connesse all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della

internazionale per la sicurezza dei prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresì, ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.

6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.

legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.

4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresì, attività dirette alla normazione tecnica nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresì, ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.

107	<p>Art. 41. <i>Accesso al ruolo dei direttivi</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godimento dei diritti politici;</p> <p>b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di</p>	<p>6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto.</p>
	<p>Art. 41.- <i>Accesso al ruolo dei direttivi.</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godimento dei diritti politici;</p> <p>b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto del 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previsti ed equiparate ai sensi</p>	

<p>diplomi di specializzazione;</p> <p>e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;</p> <p>f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.</p> <p>2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.</p> <p>3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.</p> <p>4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto</p>	<p>del decreto 9 luglio 2009 del Ministro, dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; abilitazione professionale. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;</p> <p>e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;</p> <p>f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.</p> <p>2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.</p> <p>3. Nel concorso il trenta per cento dei posti è riservato al personale del Corpo in possesso della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1 e che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia compiuto tre anni di servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore tecnico antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione</p>
--	--

	<p>tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.</p> <p>5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato una pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.</p>
108	<p>Art. 42. <i>Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi</i></p> <p>1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 41 sono nominati vice direttori a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.</p> <p>2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli</p>
	<p>pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.</p> <p>4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.</p> <p>5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, le categorie dei titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.</p> <p>Art. 42. <i>Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi</i></p> <p>1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 41 sono nominati vice direttori in prova e sono ammessi a frequentare presso l'Istituto superiore antincendi un corso di formazione iniziale, di natura residenziale, della durata di dodici mesi finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.</p>

annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 40. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a nove mesi.

3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, sostengono l'esame finale.

4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

2. Il corso di formazione iniziale è articolato in un periodo di formazione teorico-pratica della durata di nove mesi e in un periodo di tirocinio tecnico - operativo della durata di tre mesi presso i Comandi dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 40. Durante la frequenza del periodo di formazione i vice direttori in prova sono denominati "allievi vice direttori".

3. Al termine del periodo di formazione i vice direttori sostengono un esame teorico all'esito del quale il Capo del Corpo, su proposta del direttore centrale per la formazione, esprime un giudizio di idoneità al tirocinio tecnico operativo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 43, sono dichiarati idonei ai servizi di istituto dal Capo del Corpo su proposta dei Direttori Regionali presso i cui Comandi hanno prestato il tirocinio.

4. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vicedirettore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

5. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale di natura residenziale, i criteri generali del tirocinio tecnico operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità al tirocinio al termine del periodo di formazione e del giudizio di idoneità al servizio di istituto, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

<p>n. 400.</p>	<p>6. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.</p> <p>7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.</p> <p>8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.</p>	<p>6. I vice direttori, sono assegnati ai servizi di istituto presso i Comandi permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.</p> <p>7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.</p> <p>8. Ai partecipanti al corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo è assegnato il trattamento economico più favorevole.</p>
<p>109</p>	<p>Art. 43. <i>Dimissioni dal corso di formazione iniziale</i></p> <p>1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 42 i vice direttori che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dichiarano di rinunciare al corso;b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità ai servizi di istituto;c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso;d) non superano l'esame finale del corso;	<p>Art. 43.- <i>Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi</i></p> <p>1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 42 i vice direttori in prova che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dichiarano di rinunciare al corso;b) non ottengono il giudizio di idoneità al tirocinio previsto al termine del periodo di formazione, nonché il giudizio di idoneità ai servizi di istituto al termine del tirocinio tecnico operativo;c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili con una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.

5. Salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di sessanta giorni anche se non consecutivi;

2. Sono espulsi dal corso i vice direttori in prova responsabili di infrazioni punite con una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. I vice direttori in prova che siano stati assenti oltre i novanta giorni per infermità contratta durante il corso, o per infermità dipendente da causa di servizio, ovvero per maternità, se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità.

4. Nelle more dell'avvio al primo corso di formazione utile, i vice direttori in prova di cui al comma 3 vengono temporaneamente adibiti a mansioni compatibili con la formazione acquisita prima dell'inizio del periodo di assenza con funzioni di supporto alle attività svolte dalla struttura cui sono assegnati.

5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

6. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 4 e di cui al comma 6 dell'articolo 134.

110	direttore.	<p>Art. 43 bis Promozione a direttore</p> <p>1. La promozione a direttore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori che abbiano compiuto due anni di servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p> <p>2. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 41 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.</p>
111	<p>Art. 44. Promozione a direttore-vicedirettore</p> <p>1. La promozione a direttore-vicedirettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p>	<p>Art. 44. Promozione a direttore - vicedirettore</p> <p>1. La promozione a direttore-vicedirettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p>
112	<p>Art. 45. Nomina a primo dirigente</p> <p>1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori-vicedirententi che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p>	<p>Art. 45 Accesso al ruolo dei dirigenti</p> <p>1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori - vicedirententi che, alla predetta data, abbiano compiuto due anni di servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p> <p>2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal</p>

<p>2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.</p> <p>3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.</p> <p>4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.</p>	<p>1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.</p> <p>3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'interno, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.</p>
<p>113</p> <p>Art. 46.</p> <p><i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p> <p>2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.</p>	<p>Art. 46.</p> <p><i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p> <p>2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.</p>

114	<p>Art. 47. <i>Percorso di carriera</i></p> <p>1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori - vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco.</p> <p>2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.</p>	<p>Art. 47. <i>Percorso di carriera</i></p> <p>1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente i direttori - vicedirigenti che non abbiano prestato servizio per almeno due anni presso le strutture territoriali del Corpo.</p> <p>2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.</p>
115	<p>Art. 48. <i>Nomina a dirigente generale</i></p> <p>1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.</p> <p>2. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale, su designazione del consiglio di amministrazione, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la presiede, dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo</p>	<p>Art. 48. <i>Nomina a dirigente generale</i></p> <p>1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno è costituita con cadenza biennale, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale composta dal capo del Dipartimento che la presiede, dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture territoriali, scelti</p>

116	<p>in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il decreto di costituzione sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche.</p> <p>3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio direttivi e dirigenziali, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.</p> <p>4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.</p> <p>5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.</p>	<p>secondo il criterio della rotazione. Con il decreto sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture territoriali.</p> <p>3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore idoneo alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.</p> <p>4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.</p> <p>5. Il Ministro dell'interno, individua, tra i dirigenti superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al Consiglio dei Ministri.</p>
117	<p>Art. 49. <i>Dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>1. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della</p>	<p>Art. 49. <i>Nomina e funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>1. Il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno</p> <p>2. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle</p>

	<p>sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.</p>	<p>funzioni previste dalla normativa vigente, presiede e dirige il Corpo nazionale, sostituisce il capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 59, comma 4, al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
117	<p>Capo II Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici</p>	<p>Capo II Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici</p>
118	<p>Art. 50. <i>Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici</i></p> <p>1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici:</p> <p>a) ruolo dei direttivi medici;</p> <p>b) ruolo dei dirigenti medici.</p> <p>2. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:</p> <p>a) vice direttore medico;</p> <p>b) direttore medico;</p> <p>c) direttore medico-vice-dirigente.</p> <p>3. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:</p> <p>a) primo dirigente medico;</p> <p>b) dirigente superiore medico.</p>	<p>Art. 50. <i>Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici</i></p> <p>1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici:</p> <p>a) ruolo dei direttivi medici;</p> <p>b) ruolo dei dirigenti medici.</p> <p>2. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:</p> <p>a) vice direttore medico;</p> <p>b) direttore medico;</p> <p>c) direttore medico-vice-dirigente.</p> <p>3. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:</p> <p>a) primo dirigente medico;</p> <p>b) dirigente superiore medico.</p>

	<p>4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e direttivi medici.</p> <p>5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.</p>	<p>4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e direttivi medici.</p> <p>5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.</p>
<p>119</p>	<p>Art. 51. <i>Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici</i></p> <p>1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le seguenti funzioni:</p> <p>a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale;</p> <p>b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;</p> <p>c) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, può essere impiegato in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali;</p> <p>d) svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle</p>	<p>Art. 51. <i>Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici</i></p> <p>1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici del Corpo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le seguenti funzioni:</p> <p>a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale;</p> <p>b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;</p> <p>c) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, è impiegato in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali;</p> <p>d) svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle</p>

disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

e) provvede in via di competenza esclusiva all'accertamento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa;

f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e agli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 2001, n. 461, e agli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

i) svolge, presso le scuole e gli istituti di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attività didattica nel settore di competenza;

n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti

dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 13, comma 1 bis e comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

e) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e agli articoli 193 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

i) svolge, presso tutte le strutture del Corpo, attività didattica nel settore di competenza;

l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, diretta alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso sanitario;

m) fa parte delle commissioni mediche locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti

<p>l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, diretta alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso sanitario;</p> <p>m) fa parte delle commissioni mediche locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;</p> <p>n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;</p> <p>o) partecipa allo sviluppo e aggiornamento del settore sanitario del personale anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti.</p> <p>2. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare l'attività libero professionale nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>3. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del Corpo competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione.</p>	<p>alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,</p> <p>o) partecipa allo sviluppo e aggiornamento del settore sanitario del personale anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti.</p> <p>2. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare l'attività libero professionale nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>3. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del Corpo competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione.</p>	<p>Art. 52. <i>Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici</i> 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi medici è</p>
<p>120</p>	<p>Art. 52. <i>Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici</i> 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi medici è</p>	<p>Art. 52. <i>Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici</i> 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi medici è</p>

	<p>preposto agli uffici sanitari nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Negli uffici a cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti medici, il vice direttore medico, il direttore medico e il direttore medico - vicedirigente partecipano all'attività dei dirigenti medici e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.</p> <p>2. I dirigenti medici sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.</p>	<p>preposto agli uffici sanitari nell'ambito delle strutture del Corpo. Negli uffici a cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti medici, il vice direttore medico, il direttore medico e il direttore medico - vicedirigente partecipano all'attività dei dirigenti medici e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.</p> <p>2. I dirigenti medici sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.</p> <p>3. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle funzioni di competenza.</p>
<p>121</p>	<p>Art. 53. <i>Accesso al ruolo dei direttivi medici</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.</p> <p>Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godimento dei diritti politici;</p> <p>b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno,</p>	<p>Art. 53. <i>Accesso al ruolo dei direttivi medici</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.</p> <p>Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godimento dei diritti politici;</p> <p>b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno,</p>

da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame,

da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto del 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro, dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

3. Nel concorso il trenta per cento dei posti è riservato al personale del Corpo in possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti cui al comma 1, e con un'anzianità di servizio

	<p>scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione delle graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.</p> <p>4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.</p> <p>5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato una pena detentiva per reati non colposi o che sono sottoposti a misura di prevenzione.</p> <p>6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.</p>	<p>effettivo di almeno sette anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.</p> <p>4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato una condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione</p> <p>5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione delle graduatoria finale, le categorie dei titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.</p> <p>6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.</p>
122	<p>Art. 54. <i>Periodo di prova e nomina a vice direttore medico</i></p> <p>1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e</p>	<p>Art. 54. <i>Periodo di prova e nomina a vice direttore medico</i></p> <p>1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione, di natura residenziale, presso</p>

tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori medici in prova conseguono la nomina a vice direttore medico, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I vice direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei vice direttori medici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

L'Istituto superiore antincendi e due mesi di tirocinio presso le altre strutture del Corpo. I piani di studio, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di tirocinio, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento.

2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori medici in prova conseguono la nomina a vice direttore medico, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I vice direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi:

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei vice direttori medici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

6. I vicedirettori medici sono assegnati ai servizi di istituto presso le Direzioni Regionali permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità.

123	Attualmente non disciplinato	<p>Art. 54 bis.- <i>Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici</i></p> <p>1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 54 i vice direttori medici che:</p> <p>a) dichiarano di rinunciare al corso;</p> <p>b) non ottengono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto;</p> <p>c) non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti, rispettivamente, per il corso di formazione e per il tirocinio;</p> <p>d) non superano l'esame finale del corso;</p> <p>e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di venti giorni anche se non consecutivi</p> <p>2. Sono espulsi dal corso i vice direttori medici responsabili di infrazioni punte con una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>3 I vice direttori medici che siano stati assenti oltre i venticinque giorni per infermità contratta durante il corso o per infermità dipendente da causa di servizio, ovvero per maternità, se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità.</p> <p>4. Nelle more dell'avvio al primo corso di formazione utile, i</p>
-----	------------------------------	---

124	<p>Art. 55. <i>Promozione a direttore medico</i></p> <p>1. La promozione a direttore medico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori medici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p>	<p>vice direttori di cui al comma 3 vengono temporaneamente adibiti a mansioni compatibili con la formazione acquisita prima dell'inizio del periodo di assenza con funzioni di supporto alle attività svolte dalla struttura cui sono assegnati.</p> <p>5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento su proposta del direttore centrale per la formazione.</p> <p>6. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 4.</p>
125	<p>Art. 56. <i>Promozione a direttore medico-vice-dirigente</i></p> <p>1. La promozione a direttore medico-vice-dirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori medici che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p>	<p>Art. 55. <i>Promozione a direttore medico</i></p> <p>1. La promozione a direttore medico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori medici che abbiano compiuto due anni di servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p>
125	<p>Art. 56. <i>Promozione a direttore medico-vice-dirigente</i></p> <p>1. La promozione a direttore medico-vice-dirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori medici che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p>	<p>Art. 56. <i>Promozione a direttore medico-vice-dirigente</i></p> <p>1. La promozione a direttore medico-vice-dirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori medici che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p>

Art. 57.

Nomina a primo dirigente medico

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici - vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

Art. 57.

Accesso al ruolo dei dirigenti medici e nomina a primo dirigente medico

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici - vicedirigenti che, alla **predetta** data, abbiano compiuto due anni di servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le **carenze organiche** ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. **Con decreto** del Ministro dell'interno, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

127	<p>Art. 58. <i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito sono ammessi i primi dirigenti medici abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p> <p>2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.</p>	<p>Art. 58. <i>Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti medici che, alla predetta data, abbiano compiuto tre anni di servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p> <p>2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze.</p>
128	<p>Capo III Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi</p>	<p>Capo III Articolazione dei ruoli del personale direttivo e dirigente ginnico – sportivo</p>
129	<p>Art. 59. <i>Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi</i></p> <p>1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:</p> <p>a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;</p> <p>b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.</p> <p>2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:</p> <p>a) vice direttore ginnico-sportivo;</p> <p>b) direttore ginnico-sportivo;</p> <p>c) direttore ginnico-sportivo-vice-dirigente.</p> <p>3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:</p>	<p>Art. 59. <i>Istituzione e articolazione dei ruoli professionali del personale direttivo e dirigente ginnico-sportivi</i></p> <p>1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico - sportivi:</p> <p>a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;</p> <p>b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.</p> <p>2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi è articolato nelle seguenti qualifiche:</p> <p>a) vice direttore ginnico-sportivo;</p> <p>b) direttore ginnico-sportivo;</p> <p>c) direttore ginnico-sportivo-vice-dirigente</p> <p>3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:</p>

	<p>a) primo dirigente ginnico-sportivo; b) dirigente superiore ginnico-sportivo. 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente direttivi ginnico-sportivi. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnicosportivi è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.</p>
<p>130</p>	<p>Art. 60. <i>Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi</i> 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei ginnicosportivi espleta le seguenti funzioni: a) provvede, quale componente di commissioni o collegi, anche di concorso, istituzionalmente od occasionalmente istituiti e per il settore di propria competenza, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) provvede alla preparazione motoria e ginnico-professionale e al mantenimento dell'efficienza fisica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nell'ambito dei gruppi sportivi; c) sovrintende, coordina e controlla l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano, concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal</p>

	<p>personale del Corpo;</p> <p>d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge, presso gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa nel settore di competenza;</p> <p>e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, con le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e con le istituzioni universitarie in scienze motorie.</p>	<p>sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo;</p> <p>d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge, presso le strutture e gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa nel settore di competenza;</p> <p>e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, con le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e con le istituzioni universitarie in scienze motorie.;</p> <p>f) formula proposte in merito ai livelli prestazionali delle prove ginniche motorie per i corsi e i concorsi.</p>
<p>131</p>	<p>Art. 61. <i>Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi</i></p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi è preposto, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai servizi ginnico-sportivi e alla direzione tecnica dei gruppi sportivi. Negli uffici a cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore ginnico-sportivo-vicedirigente partecipano all'attività dei dirigenti ginnico-sportivi e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.</p> <p>2. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di</p>	<p>Art. 61. <i>Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi</i></p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi è preposto, nell'ambito delle strutture del Corpo, ai servizi ginnico-sportivi e alla direzione tecnica dei gruppi sportivi. Negli uffici a cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore ginnico-sportivo-vicedirigente partecipano all'attività dei dirigenti ginnico-sportivi e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.</p> <p>2. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro</p>

	<p>funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.</p>	<p>assegnati per la realizzazione di ciascun programma.</p>
132	<p>Art. 62. <i>Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godimento dei diritti politici;</p> <p>b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;</p> <p>f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici</p>	<p>Art. 62. <i>Accesso al ruolo dei direttivi ginnico - sportivi</i></p> <p>1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godimento dei diritti politici;</p> <p>b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto del 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro, dell'istruzione,</p>

concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, nonché i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione delle graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono

dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

3. Nel concorso il trenta per cento dei posti è riservato al personale del Corpo in possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti cui al comma 1, e con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione

<p>conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.</p> <p>5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.</p> <p>6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.</p>	<p>per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione delle graduatoria finale, le categorie dei titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.</p> <p>6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.</p>
<p>133</p> <p>Art. 63.</p> <p><i>Periodo di prova e nomina a vice direttore ginnico-sportivo</i></p> <p>1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.</p> <p>2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori ginnico-sportivi in prova conseguono la nomina a vice direttore ginnico-sportivo, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio prestatore servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.</p> <p>3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a</p>	<p>Art. 63.</p> <p><i>Periodo di prova e nomina a vice direttore ginnico-sportivo</i></p> <p>1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione, di natura residenziale, presso l'Istituto superiore antincendi e due mesi di tirocinio presso le altre strutture del Corpo. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del tirocinio, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento.</p> <p>2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori ginnico-sportivi in prova conseguono la nomina a vice direttore ginnico-sportivo, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio prestatore servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.</p> <p>3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui</p>

	<p>ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.</p> <p>4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.</p> <p>5. L'assegnazione dei vice direttori ginnico-sportivi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione</p>	<p>hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.</p> <p>4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.</p> <p>5. L'assegnazione dei vice direttori ginnico-sportivi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.</p> <p>6. I vicedirettori ginnico - sportivi sono assegnati ai servizi di istituto presso le Direzioni Regionali permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità.</p>
<p>134</p>	<p>Attualmente non disciplinato</p>	<p>Art. 63 bis Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi ginnico-sportivi</p> <p>1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 63 i vice direttori ginnico-sportivi che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dichiarano di rinunciare al corso;b) non ottengono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto;c) non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti, rispettivamente, per il corso di formazione e per il tirocinio;d) non superano l'esame finale del corso;e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di venti giorni anche

		<p>se non consecutivi</p> <p>2. Sono espulsi dal corso i vice direttori ginnico-sportivi responsabili di infrazioni punite con una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>3. I vice direttori ginnico-sportivi che siano stati assenti oltre i venticinque giorni per infermità contratta durante il corso, o per infermità dipendente da causa di servizio, ovvero per maternità, se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità.</p> <p>4. Nelle more dell'avvio al primo corso di formazione utile, i vice direttori di cui al comma 3 vengono temporaneamente adibiti a mansioni compatibili con la formazione acquisita prima dell'inizio del periodo di assenza con funzioni di supporto alle attività svolte dalla struttura cui sono assegnati.</p> <p>5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento su proposta del direttore centrale per la formazione</p> <p>6. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 4</p>
135	<p>Art. 64. <i>Promozione a direttore ginnico-sportivo</i></p> <p>1. La promozione a direttore ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al</p>	<p>Art. 64. <i>Promozione a direttore ginnico-sportivo</i></p> <p>1. La promozione a direttore ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al</p>

136	<p>quale sono ammessi i vice direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p>	<p>quale sono ammessi i vice direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto due anni di servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p>
137	<p><i>Promozione a direttore ginnico-sportivo -vicedirigente</i> 1. La promozione a direttore ginnico-sportivo-vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p>	<p><i>Promozione a direttore ginnico-sportivo vicedirigente</i> 1. La promozione a direttore ginnico-sportivo vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p>
137	<p><i>Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo</i> 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e</p>	<p><i>Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo</i> 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i vice dirigenti ginnico sportivi che, alla predetta data, abbiano compiuto due anni di servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso</p>

138	<p>nell'esame finale del corso.</p> <p>3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.</p> <p>4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.</p>	<p>di formazione e nell'esame finale del corso.</p> <p>3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.</p>
139	<p><i>Promozione a dirigente superiore ginnico-sportivo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti sportivi che, alla stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p> <p>2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.</p>	<p>Art. 67.</p> <p><i>Promozione a dirigente superiore ginnico-sportivo</i></p> <p>1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla predetta data, abbiano compiuto tre anni di servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p> <p>2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze.</p>
140	<p>ATTUALMENTE IL PERSONALE IN POSSESSO DI LAUREA SPECIALISTICA È INQUADRATO NEI RUOLI NON DIRETTIVI E NON DIRIGENTI (ARTT. 117-123)</p>	<p>CAPO III BIS Articolazione dei ruoli del personale direttivo e dirigente amministrativo contabile</p> <p>Art. ...</p>

141	<p><i>Articolazione dei ruoli del personale direttivo e dirigente amministrativo - contabile</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativo – contabili:<ol style="list-style-type: none">a) ruolo dei direttivi amministrativo – contabili;b) ruolo dei dirigenti amministrativo – contabili.2. Il ruolo dei direttivi amministrativo – contabili è articolato nelle seguenti qualifiche:<ol style="list-style-type: none">a) vice direttore amministrativo – contabile;b) direttore amministrativo – contabile;c) direttore vicedirigente amministrativo - contabile .3. Il ruolo dei dirigenti amministrativo – contabili è costituito dalla qualifica di primo dirigente amministrativo-contabile.4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente amministrativo – contabile e direttivi amministrativo – contabili.5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativo – contabili è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.6. Il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativo-contabili svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche in strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali. <p>Art.</p>
-----	---

Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dirigenti amministrativo-contabili

1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'articolo.... esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali di natura amministrativo – contabile del Corpo impicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrativo - contabile, con autonomia e responsabilità organizzative; adottano atti e provvedimenti attribuiti alla loro competenza; svolgono attività di studio e di ricerca, attività istruttoria, ispettiva e di verifica finalizzata all'accertamento della concreta applicazione delle normative vigenti e firmano congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo in riferimento al proprio settore di competenza; svolgono funzioni di consegnatario o economo e agente di cassa; seguono le procedure di acquisto, provvedendo anche all'indagine di mercato; svolgono attività di predisposizione e redazione di atti e documenti, riferiti all'attività dell'amministrazione, comportanti un elevato grado di complessità, autonomia e responsabilità; seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, di addestramento, di qualificazione e di aggiornamento tecnico

del personale. Il personale appartenente alla qualifica di direttore- vicedirigente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività amministrativa di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.

2 bis. Per le esigenze di servizio correlate all'organizzazione degli uffici, al personale appartenente al ruolo dei direttivi amministrativo contabili di cui all'art....sono assegnati dal dirigente della struttura incarichi di funzione individuati con decreto del Capo del Dipartimento. Nei casi di cui al primo periodo il funzionario organizza la propria presenza in servizio mediante l'istituto del tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile all'espletamento dell'incarico affidato.

3. I primi dirigenti amministrativo - contabili, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnati agli uffici cui sono preposti, assicurandone la funzionalità e l'efficienza, e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti ad essi assegnati dai dirigenti di cui all'art. 39, adottando i provvedimenti relativi; formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti superiori su questioni di carattere giuridico.

Art.

Accesso al ruolo dei direttivi amministrativo contabili

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivi amministrativo contabili avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale tra quelle indicate con decreto del Ministro dell'interno, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto del 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso **all'impiego nella pubblica amministrazione.**

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

3. Nel concorso il trenta per cento dei posti è riservato al personale del Corpo in possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti cui al comma 1, e con un'anzianità di servizio di almeno sette anni **alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.** E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le

	<p>modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione delle graduatoria, le categorie dei titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.</p>
143	<p>Art. <i>Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi amministrativo - contabili</i></p> <p>1. I vincitori del concorso di cui all'articolo sono nominati vice direttori amministrativo – contabili in prova ed effettuano un periodo di prova della durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione, di natura residenziale, presso l'Istituto superiore antincendi e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame e del periodo di tirocinio nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del Capo del Dipartimento.</p> <p>2. Al termine del corso di formazione i vice direttori amministrativo contabili sostengono l'esame finale e sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture territoriali del Corpo permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione delle sedi viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.</p> <p>3. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio, sono stati dichiarati</p>

	<p>idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi amministrativo – contabili con la qualifica di vicedirettore amministrativo – contabile, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso dal capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo.</p> <p>4. L'assegnazione ai servizi di istituto è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione</p> <p>6. I vicedirettori amministrativo contabili, sono assegnati ai servizi di istituto presso i Comandi permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.</p> <p>7. Ai partecipanti al corso di formazione appartenenti al Corpo, è assegnato il trattamento economico più favorevole.</p>
144	<p>Art. <i>Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione iniziale dei direttivi amministrativo contabili.</i></p> <p>1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo ... i vice direttori amministrativo – contabili che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dichiarano di rinunciare al corso;b) non ottengono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto;c) non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti, rispettivamente, per il corso di formazione e per il tirocinio;

- d) non superano l'esame finale del corso;
- e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni anche non consecutivi, ovvero di quaranta se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o riconosciuta dipendente da causa di servizio per il personale proveniente da altri ruoli del Corpo. In caso di infermità contratta durante il corso o riconosciuta dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica.
2. Sono espulsi dal corso i vice direttori amministrativo - contabili responsabili di infrazioni punite con una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
3. I vice direttori amministrativo - contabili in prova la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro secondo le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità.
4. Nello more dell'avvio al primo corso di formazione utile, i vice direttori amministrativo - contabili in prova di cui al comma 3 vengono temporaneamente adibiti a mansioni compatibili con la formazione acquisita prima dell'inizio del periodo di assenza con funzioni di supporto alle attività svolte dalla struttura cui sono assegnati.
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento su proposta del direttore centrale per la formazione
6. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso

145	<p>determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 4</p>
146	<p><i>Art.</i> <i>Promozione a direttore amministrativo-contabile</i> 1. La promozione a direttore amministrativo-contabile si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori amministrativo-contabili che abbiano compiuto due anni di servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 2. La durata del corso di formazione di cui all'articolo XXX è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.</p>
147	<p><i>Promozione a direttore vicedirigente amministrativo - contabile</i> 1. La promozione a vice dirigente amministrativo - contabile si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore amministrativo - contabile che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di servizio nella qualifica e non sia incorso in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p>
147	<p><i>Art.</i> <i>Accesso al ruolo di dirigente</i> 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente amministrativo - contabile avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione di</p>

		<p>natura residenziale della durata di tre mesi con esame finale.</p> <p>Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirenti amministrativo- contabili che, alla predetta data, abbiano compiuto due anni di servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p> <p>2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.</p> <p>3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'interno, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.</p>
148	Attualmente disciplinato in modo diverso (art.li 117-123)	CAPO III TER Articolazione dei ruoli del personale direttivo e dirigente tecnico-scientifico e informatico
149		Art. Articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnico-scientifici e informatici 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti

	<p>tecnico scientifici e informatici:</p> <p>a) ruolo dei direttivi tecnico scientifici e informatici; b) ruolo dei dirigenti tecnico scientifici e informatici.</p> <p>2. Il ruolo dei direttivi tecnico scientifici e informatici è articolato nelle seguenti qualifiche:</p> <p>a) vice direttore tecnico scientifico e informatico; b) direttore tecnico scientifico e informatico; c) direttore vicedirigente tecnico scientifico e informatico.</p> <p>3. Il ruolo dei dirigenti tecnico scientifici è costituito dall'unica qualifica di primo dirigente tecnico scientifico e informatico.</p> <p>4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente tecnico scientifico e informatico e direttivo tecnico-scientifico e informatico.</p> <p>5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnico-scientifici e informatici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.</p> <p>6. Il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnico-scientifici e informatici svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche in strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.</p>
150	<p>Art. Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti tecnico-scientifici e informatici</p> <p>1. Il personale direttivo e dirigente tecnico scientifico ed informatico di cui all'articolo ... esercita, anche in relazione</p>

alla specifica qualificazione professionale, funzioni tecnico-scientifiche e informatiche inerenti alle attività istituzionali del Corpo, implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

2. Nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, svolgono attività di elevata responsabilità in materie tecnico-scientifiche e informatiche; tenuto conto dello specifico indirizzo tecnico curano la progettazione, la realizzazione e il collaudo su lavorazioni anche realizzate da professionalità inferiori e quanto altro attinente alle competenze professionali possedute; svolgono attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca, analisi, verifica, controllo e sperimentazione. Nel quadro di indirizzi generali, esercitano compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia e responsabilità organizzative; svolgono attività di studio e formulano progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; curano la realizzazione dei programmi; gestiscono, coordinano e controllano l'attività di uno o più settori nei quali è ripartita la struttura presso la quale sono assegnati; seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, di addestramento, di qualificazione e di aggiornamento tecnico del personale; con particolare riferimento alle competenze tecnico-informatiche, prefigurano la struttura hardware necessaria, gestiscono il software di base apportando le eventuali modifiche, effettuano l'analisi tecnica di

procedure, definiscono le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete, realizzando prodotti di analisi, valutano prodotti di software e soluzioni hardware, controllano gli standard di funzionamento, coordinano e pianificano le attività di sviluppo dei sistemi informatici. Il funzionario vicedirigente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.

2 bis. Per le esigenze di servizio correlate all'organizzazione degli uffici, al personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico scientifici e informatici di cui all'art.... sono assegnati dal dirigente della struttura incarichi di funzione individuati con decreto del Capo del Dipartimento. Nei casi di cui al primo periodo il funzionario organizza la propria presenza in servizio mediante l'istituto del tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile all'espletamento dell'incarico affidato.

3. I dirigenti tecnico-scientifici e informatici, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella Tabella B, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione tecnico-scientifica e informatica degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi tecnico-scientifici e informatici nell'ambito degli uffici cui sono preposti.

Art.

Accesso al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici e informatici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici e informatici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale tra quelle indicate con decreto del Ministro dell'interno, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto del 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo informatico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro, dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

3. Nel concorso il trenta per cento dei posti è riservato al personale del Corpo in possesso **dei titoli di studio e degli altri requisiti** cui al comma 1, e con un'anzianità di servizio di almeno sette anni **alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione**. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23-agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di

		<p>esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione delle graduatoria, le categorie dei titoli attinenti alle funzioni da svolgere e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.</p>
152		<p>Art. Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi tecnico-scientifici e informatici</p> <p>1. I vincitori del concorso di cui all'articolo... sono nominati vice direttori tecnico-scientifici e informatici in prova ed effettuano un periodo di prova della durata di sei mesi di cui quattro mesi di corso di formazione, di natura residenziale, presso l'Istituto superiore antincendi e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di tirocinio nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento.</p> <p>2. Al termine del corso di formazione sostengono l'esame finale e sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture territoriali del Corpo permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione delle sedi viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.</p> <p>3. I vice direttori tecnico-scientifici e informatici che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi</p>

	<p>tecnico-scientifici e informatici con la qualifica di vice direttore tecnico-scientifico e informatico secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso dal Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo.</p> <p>4. L'assegnazione di cui al comma 2 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.</p> <p>5. I vicedirettori tecnico scientifici informatici, sono assegnati ai servizi di istituto presso i Comandi permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.</p> <p>6. Ai partecipanti al corso di formazione appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.</p>
153	<p>Art. <i>Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione iniziale dei direttivi tecnico-scientifici e informatici</i></p> <p>1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo i vice direttori tecnico-scientifici e informatici che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dichiarano di rinunciare al corso;b) non ottengono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto;c) non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti, rispettivamente, per il corso di formazione e per il tirocinio;

- d) non superano l'esame finale del corso;
- e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni anche non consecutivi, ovvero di sessanta se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o riconosciuta dipendente da causa di servizio per il personale proveniente da altri ruoli del Corpo. In caso di infermità contratta durante il corso o riconosciuta dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica.
2. Sono espulsi dal corso i vice direttori tecnico-scientifici e informatici responsabili di infrazioni punite con una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
3. I vice direttori tecnico – scientifici ed informatici in prova la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro secondo le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità.
4. Nello more dell'avvio al primo corso di formazione utile, i vice direttori tecnico-scientifici e informatici di cui al comma 3 vengono temporaneamente adibiti a mansioni compatibili con la formazione acquisita prima dell'inizio del periodo di assenza con funzioni di supporto alle attività svolte dalla struttura cui sono assegnati.
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento su proposta del direttore centrale per la formazione
6. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso

154	<p>determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 4.</p>
155	<p><i>Art.</i> <i>Promozione a direttore tecnico-scientifico e informatico</i> 1. La promozione a direttore tecnico-scientifico e informatico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori tecnico-scientifici e informatici che abbiano compiuto due anni di servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 2. La durata del corso di formazione di cui all'articolo XXX è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.</p>
156	<p><i>Art.</i> <i>Promozione a direttore vicedirigente tecnico-scientifico e informatico</i> 1. La promozione alla qualifica di direttore - vicedirigente tecnico-scientifico e informatico è conferita a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico-scientifico e informatico che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di servizio nella qualifica e che non sia incorso in una delle cause di esclusione di cui 71, comma 3.</p>
156	<p><i>Art.</i> <i>Nomina a primo dirigente tecnico-scientifico e informatico</i> 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico-</p>

		<p>scientifico e informatico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione di natura residenziale della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori - vicedirenti tecnico-scientifico e informatico che, alla predetta data, abbiano compiuto due anni di servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.</p> <p>2. La nomina a primo dirigente tecnico-scientifico e informatico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e l'esame finale del corso.</p> <p>3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'interno, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.</p>
157	Capo IV Disposizioni comuni al personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Capo IV Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

158	<p>Art. 68. <i>Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale</i></p> <p>1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi di particolare rilevanza, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate ad un altro dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.</p> <p>2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo stesso comma.</p>	<p>Art. 68. <i>Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale</i></p> <p>1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate ad un altro dirigente del Corpo o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.</p> <p>2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo stesso comma.</p>
159	<p>Art. 69. <i>Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale</i></p> <p>1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi da realizzare.</p>	<p>Art. 69. <i>Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale</i></p> <p>1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.</p> <p>2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico è</p>

160	<p>2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico è determinata la durata dello stesso, che è correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per i primi dirigenti e di cinque anni per i primi dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili prima della preposizione del medesimo primo dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo.</p> <p>5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 74 e 133, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità e il comando e il collocamento fuori ruolo.</p>	<p>determinata la durata dello stesso, che è correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2 gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento su proposta del capo del Corpo e sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo.</p> <p>5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 74 e 133, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità e il comando e il collocamento fuori ruolo.</p>
160	<p>Art. 70. <i>Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti</i></p> <p>1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo</p>	<p>Art. 70. <i>Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti</i></p> <p>1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del</p>

nazionale dei vigili del fuoco, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente.

4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:

a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente.

b) nelle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente.

Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente

diversi ruoli del Corpo, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento e composto dal capo del Corpo, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente.

4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:

a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente;

b) nelle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente.

Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente dal direttore regionale e dal comandante.

dal direttore regionale e dal comandante provinciale.

5. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del testo unico. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alla scheda di valutazione.

6. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate al capo del Dipartimento, del soccorso pubblico e della difesa civile, che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.

7. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

8. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

9. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini

5. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del **Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.**

3. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento e alla scheda di valutazione.

6. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate al capo del Dipartimento, **su proposta del Capo del Corpo** che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.

7. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

8. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento **d'intesa con il Capo del Corpo**.

9. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto.

161	<p>dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.</p>	<p>dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.</p> <p>10. Le schede di valutazione dei direttivi e dei direttivi sono trasmesse dal direttore regionale o interregionale ovvero dal direttore centrale con proprio parere.</p>
Art. 71.	<p><i>Norme relative agli scrutini di promozione</i></p> <p>1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 70; il periodo temporale di riferimento per la valutazione dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto.</p> <p>2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore-vice dirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso al primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta</p>	<p>Art. 71.</p> <p><i>Norme relative agli scrutini di promozione</i></p> <p>1. Il consiglio di amministrazione, di cui all'art. 146 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, su proposta del capo del Dipartimento d'intesa con il Capo del Corpo determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 70; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto.</p> <p>2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera, di cui all'articolo 72, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore-vice dirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle</p>

<p>formulata dalla commissione.</p> <p>3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:</p> <p>a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta;</p> <p>b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;</p> <p>c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del testo unico.</p>	<p>qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.</p> <p>3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:</p> <p>a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 70 del presente decreto un punteggio inferiore a ottanta;</p> <p>b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;</p> <p>c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.</p>
<p>162</p> <p>Art. 72.</p> <p><i>Commissione per la progressione in carriera</i></p> <p>1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presieduta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da</p>	<p>Art. 72.</p> <p><i>Commissione per la progressione in carriera</i></p> <p>1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presieduta dal capo del Dipartimento e composta dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da tre dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e due presso</p>

due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento centrale per la Difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi in suo possesso.

3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore-vice dirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 1.

gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore - vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 1 **del presente decreto.**

di Base

V.V.F.

Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 69.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.

3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, *nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”.

Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 69. **del presente decreto.**

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.

¹ Il regolamento di cui all'articolo 20 del Dlgs. n. 165/2001 non risulta adottato.

164	<p>Art. 74. <i>Collocamento in disponibilità</i></p> <p>1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.</p> <p>2. I dirigenti di cui all'articolo 39, comma 3, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.</p> <p>3. I dirigenti di cui agli articoli 39, comma 3, lettere a) e b), 50, comma 3, e 59, comma 3, sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un ulteriore periodo non superiore a un anno.</p> <p>5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.</p>	<p>Art. 74. <i>Collocamento in disponibilità</i></p> <p>1. I dirigenti del Corpo possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.</p> <p>2. I dirigenti di cui all'articolo 39, comma 3, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento</p> <p>3. I dirigenti di cui agli articoli e di cui agli articoli.... sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento sentito il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un ulteriore periodo non superiore a un anno.</p> <p>5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.</p>
165	<p>Art. 75. <i>Collocamento in disponibilità a domanda</i></p>	<p>Art. 75. <i>Collocamento in disponibilità a domanda</i></p>

	<p>1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 74 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.</p> <p>2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.</p>	<p>1. I dirigenti del Corpo, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 74 del presente decreto e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.</p> <p>2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.</p>
166	<p>Art. 76. <i>Trattamento economico</i></p> <p>1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.</p> <p>2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte</p>	<p>Art. 76- <i>Trattamento economico</i></p> <p>1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.</p>

167	<p>le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.</p> <p>3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 80 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.</p>	<p>2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunererà tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.</p> <p>3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 80 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.</p>
167	<p>Art. 77.</p> <p><i>Retribuzione di rischio e di posizione</i></p> <p>1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto.</p> <p>3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.</p>	<p>Art. 77.</p> <p><i>Retribuzione di rischio e di posizione</i></p> <p>1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto.</p> <p>3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.</p>
168	<p>Art. 78.</p> <p><i>Retribuzione di risultato</i></p> <p>1. La retribuzione di risultato è attribuita secondo i parametri</p>	<p>Art. 78.-</p> <p><i>Retribuzione di risultato</i></p> <p>1. La retribuzione di risultato è attribuita secondo i parametri</p>

169	<p>definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:</p> <p>a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;</p> <p>b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>	<p>definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:</p> <p>a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;</p> <p>b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento, sentito il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>
161	<p><i>Art. 79.</i></p> <p><i>Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia compiuto sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche medesime è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio.</p> <p>2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.</p> <p>3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 70 un</p>	

	<p>punteggio inferiore a ottanta o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>4. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del testo unico.</p> <p>5. Gli scatti convenzionali sono riassorbiti all'atto dell'accesso alla qualifica o ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.</p>	
170	Capo V Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente	Capo V Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
171		Art. ... Partecipazione sindacale nelle procedure di regolamentazione concernenti il personale del Corpo Le procedure di regolamentazione concernenti il personale del Corpo sono assoggettate agli istituti di partecipazione sindacale vigenti.

172	<p>Art. 80. <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».</p> <p>2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.</p> <p>3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Art. 80. <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».</p> <p>2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.</p> <p>3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 82 del presente decreto e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e finanze.</p>
173	<p>Art. 81. <i>Delegazioni negoziali</i></p> <p>1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione</p>	<p>Art. 81. <i>Delegazioni negoziali</i></p> <p>1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica</p>

	<p>pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto di funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.</p>	<p>amministrazione e la semplificazione che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.</p>
174	<p>Art. 82. <i>Materie di negoziazione</i></p> <p>1. Formano oggetto del procedimento negoziale:</p> <p>a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziolate dalle leggi per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;</p> <p>b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;</p> <p>c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;</p> <p>d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro;</p> <p>e) il congedo ordinario e straordinario;</p> <p>f) la reperibilità;</p> <p>g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;</p> <p>h) i permessi brevi per esigenze personali;</p>	<p>Art. 82. <i>Materie di negoziazione</i></p> <p>1. Formano oggetto del procedimento negoziale:</p> <p>a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario e il compenso per gli incarichi di cui all'art. 40, comma 2 bis del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziolate dalle leggi per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;</p> <p>b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;</p> <p>c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;</p> <p>d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 40;</p> <p>e) il congedo ordinario e straordinario;</p> <p>f) la reperibilità;</p>

	<p>i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.</p> <p>2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 83, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.</p>	<p>g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; h) i permessi brevi per esigenze personali; i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.</p> <p>2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 83, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.</p>
175	<p>Art. 83. <i>Procedura di negoziazione</i></p> <p>1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.</p> <p>2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del cinquanta per cento del</p>	<p>Art. 83. <i>Procedura di negoziazione</i></p> <p>1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.</p> <p>2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che le organizzazioni</p>

<p>dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.</p> <p>3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.</p> <p>4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.</p> <p>5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.</p> <p>6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo,</p>	<p>sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.</p> <p>3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.</p> <p>4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di economia e finanza approvato dal Parlamento, nella legge di stabilità e nella legge di bilancio.</p> <p>5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.</p>
---	--

	<p>unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.</p>
176	<p>Art. 84. <i>Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati</i></p> <p>1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1.</p> <p>2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una</p>	<p>Art. 84. <i>Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati</i></p> <p>1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, del presente decreto possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 83, comma 1 del presente decreto.</p> <p>2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, del presente decreto, sono conclusi accordi decentrati a livello nazionale, centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso</p>

177	<p>delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.</p> <p>3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.</p>	<p>pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 83, comma 1 del presente decreto. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.</p> <p>3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 104, comma 2 del presente decreto o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.</p>
178	TITOLO III Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche (DALL'ART. 85 all'ART. 130) art. 131 abrogato	Confluito nel TITOLO I
179	Capo I Ruoli tecnici amministrativo-contabili e tecnico-informatici	Confluito nel TITOLO I
180	Capo II Ruolo degli operatori	Confluito nel TITOLO I
181	Capo III Ruolo degli assistenti	Confluito nel TITOLO I
181	Capo IV Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-	Confluito nel TITOLO I

182	contabili Capo V Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici	Confluito nel TITOLO I
183	Capo VI Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori	Confluito nel TITOLO II
184	Capo VII Ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori	Confluito nel TITOLO II
185	Capo VIII Procedimento negoziale	Confluito nel TITOLO I
186	Art. 132. Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Art. 132 Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
	<p>1. L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:</p> <p>a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;</p> <p>b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108.</p> <p>2. E' escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto</p>	<p>1. L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:</p> <p>a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego;</p> <p>b) assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108;</p> <p>c) mobilità dai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, Bolzano e della regione Valle d'Aosta nei limiti stabiliti dall'articolo successivo (132 bis);</p> <p>2. E' escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del</p>

	<p>legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'articolo 23-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.</p> <p>3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.</p>	<p>fuoco in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'articolo 23-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.</p>
187		<p><i>Art. 132 bis</i> <i>Mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, Bolzano e della regione Valle d'Aosta.</i></p> <p>1. In deroga a quanto previsto dall'art. 70, comma 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze di organico del Corpo si può provvedere, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di</p>

		<p>provenienza, limitatamente ai ruoli operativi.</p> <p>2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità.</p> <p>3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo.</p>
188	<p>Art. 133. <i>Comando e collocamento fuori ruolo</i></p> <p>1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente.</p> <p>2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello</p>	<p>Art. 133. <i>Comando e collocamento fuori ruolo</i></p> <p>1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente.</p> <p>2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello</p>

<p>dirigenziale.</p> <p>3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.</p> <p>4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico, nonché le relative disposizioni di attuazione.</p>	<p>dirigenziale.</p> <p>3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.</p> <p>4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico, nonché le relative disposizioni di attuazione.</p>
<p>189</p> <p>Art. 134.</p> <p><i>Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica</i></p> <p>1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del Corpo, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo</p>	<p>Art. 134.</p> <p><i>Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica</i></p> <p>1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del Corpo, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo</p>

trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo corso di riqualificazione.

2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

3. Il personale di cui al comma 1, che dai ruoli tecnico-operativi acconsente di transitare nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici, è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in altra sede. Il Dipartimento può valutare i casi in cui il transito sia effettuabile anche in soprannumero.

4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità

corso di riqualificazione.

2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi e al ruolo direttivo di cui all'articolo 39, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio operativo. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

3. Il personale che, dai ruoli tecnico-operativi e dai ruoli di cui all'articolo 39, acconsente di transitare nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico scientifici e informatici, è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero, previo accordo con il Dipartimento, in altra sede. Il Dipartimento può valutare i casi in cui il transito sia effettuabile ammissibile anche in soprannumero.

4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica

completivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello godimento allo stesso titolo all'atto del trasferimento, l'ecceденza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta per causa di servizio.

5. Il personale transitato nei ruoli nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riamesso nella qualifica a domanda presentata entro cinque anni dalla data del trasferimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riamesso, entro quindi giorni dalla notifica dell'idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del trasferimento nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno *ad personam* corrisposto nel precedente transito.

acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del trasferimento, l'ecceденza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta per causa di servizio.

5. Il personale transitato nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico **scientifici e** informatici ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riamesso nella qualifica a domanda presentata entro cinque anni dalla data del trasferimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riamesso, entro quindi giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del trasferimento nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno *ad personam* corrisposto nel precedente transito.

6. **Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale tecnico operativo in prova e al personale**

		<p>direttivo di cui all'articolo 39 in prova dichiarati inidonei alle funzioni tecnico operative a seguito di infortunio in servizio durante l'espletamento di attività istituzionali.</p> <p>7. Il personale di cui al comma 6 che acconsente di transitare nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili, tecnico - scientifici e informatici consegue la nomina in ruolo a seguito del superamento del periodo di prova nel ruolo in cui è immesso.</p>
190		<p>Art. 134 bis <i>Ruolo d'onore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. E' istituito il ruolo d'onore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, il personale del Corpo, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria, è iscritto nel ruolo d'onore del Corpo, previa dispensa dal servizio per inidoneità assoluta nei ruoli di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneità assoluta al servizio.3. Il personale di cui al comma 2, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio può chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione

consultiva istituita per il riconoscimento dello stato di vittima del dovere dei vigili del fuoco. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore è determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità'.

5. Al personale di cui al comma 3 si applica il trattamento più favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata al momento della cessazione dal servizio, nonché il diritto agli assegni di superinvalidità, di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del

		<p>presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attività, sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attività di servizio.</p> <p>5. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.</p>
191	<p>Art. 135. <i>Riammissione in servizio</i></p> <p>1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta.</p> <p>In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.</p> <p>2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge</p>	<p>Art. 135. <i>Riammissione in servizio</i></p> <p>1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta.</p> <p>In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.</p> <p>2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge</p>

	<p>relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.</p> <p>3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché al positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.</p> <p>4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.</p>	<p>relative all'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.</p> <p>3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché al positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.</p> <p>4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.</p>
192	<p>Art. 136. <i>Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo</i></p> <p>1 Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto sono quelle previste dal testo unico, nonché dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.</p> <p>2. I limiti di età per il collocamento a riposo continuano ad essere disciplinati dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,</p>	<p>Art. 136 <i>Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo</i></p> <p>1 Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto sono quelle previste dal testo unico, nonché dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.</p> <p>2. I limiti di età per il collocamento a riposo continuano ad essere disciplinati dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,</p>

193	<p>nonché dall'articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252.</p>	<p>nonché dall'articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252.</p>
194	<p>Capo II <i>Altre disposizioni comuni</i></p> <p>Art. 137. <i>Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio</i></p> <p>1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.</p>	<p>Capo <i>Altre disposizioni comuni</i></p> <p>Art. <i>Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio</i></p> <p>1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.</p>
195	<p>Art. 138. <i>Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto</p>	<p>Art. <i>Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto</p>

196	<p>dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il testo unico e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato.</p> <p>2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p> <p>Art. 139.</p> <p><i>Sanzioni disciplinari</i></p> <p>1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:</p> <p>a) rimprovero orale; b) rimprovero scritto; c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi; f) destituzione con preavviso; g) destituzione senza preavviso.</p>	<p>dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 e successive modificazioni. e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato.</p> <p>2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere integrati o specificati dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.</p> <p>Art.</p> <p><i>Sanzioni disciplinari</i></p> <p>1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:</p> <p>a) rimprovero orale; b) rimprovero scritto; c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi; f) destituzione con preavviso; g) destituzione senza preavviso.</p>
-----	--	--

<p>2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti, nel rispetto dei criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:</p> <p>a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta;</p> <p>b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;</p> <p>c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;</p> <p>d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;</p> <p>e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;</p> <p>f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;</p>	<p>2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:</p> <p>a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta;</p> <p>b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;</p> <p>c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;</p> <p>d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;</p> <p>e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;</p>
---	--

	<p>g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.</p> <p>3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97 e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.</p> <p>4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>	<p>f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;</p> <p>g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.</p> <p>3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97 e successive modificazioni e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.</p> <p>4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>
197	<p>Art. 140. <i>Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>Art. 141. <i>Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche</i></p>	<p>Art. 140. <i>Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
198	<p>Art. 141. <i>Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche</i></p>	<p>Art. 141. <i>Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni</i></p>

<p><i>organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p>2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.</p>	<p><i>del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p>2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.</p>
<p>199</p> <p>Art. 142. <i>Formazione del personale</i></p> <p>1. La formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di</p>	<p>Art. 142. <i>Formazione del personale</i></p> <p>1. La formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di</p>

effettuati a cura della Scuola per la formazione di base, dell'Istituto superiore antincendi e dei poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale. 4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a

primo dirigente, sono effettuati a cura delle Scuole centrali antincendi, dell'Istituto superiore antincendi e delle altre strutture del Corpo, corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.

2. Il Dipartimento promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale. 4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a

il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80. I programmi indicano le metodologie formative, inclusive quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere.

5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno promossi e organizzati.

6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini

conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80. I programmi indicano le metodologie formative, inclusive quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere.

5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno promossi e organizzati.

6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto

personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

9. Qualora il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e

previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Il personale appartenente ai ruoli direttivi e dirigenziali di cui agli articoli e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

9. Qualora il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle

	<p>l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.</p>	<p>risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.</p>
<p>200</p>	<p>Art. 143. <i>Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi</i></p> <p>1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del testo unico, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo con cadenza triennale.</p> <p>2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale.</p> <p>Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo.</p> <p>3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.</p>	<p>Art. <i>Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi</i></p> <p>1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo I criteri si applicano per un triennio a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del consiglio in cui sono stati approvati.</p> <p>2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. È ammesso allo scrutinio il personale che ha maturato l'anzianità minima prescritta dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuato lo scrutinio.</p> <p>3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni</p>

201	<p>Art. 144. <i>Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale ed esclusione del telelavoro</i></p> <p>1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che può accedere, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p> <p>2. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro a distanza di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191.</p>	<p>e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.</p>
202	<p>Art. 144. <i>Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale ed esclusione del telelavoro</i></p> <p>1. Il personale del Corpo appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili, tecnico- scientifico ed informatici è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che può accedere, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p> <p>2. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro a distanza di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191.</p>	<p>Art. 144. <i>Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale ed esclusione del telelavoro</i></p> <p>1. Il personale del Corpo appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili, tecnico- scientifico ed informatici è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che può accedere, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p> <p>2. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro a distanza di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191.</p>
	Titolo V	Titolo V

	<p><i>Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p>	<p>Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>
203	<p>Capo I Disposizioni relative al personale dei gruppi sportivi</p>	<p>Capo I Disposizioni relative al personale dei gruppi sportivi</p>
204	<p>Art. 145. <i>Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>1. L'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.</p> <p>2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:</p> <p>a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c);</p> <p>b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-</p>	<p>Art. 145 <i>Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>1. L'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.</p> <p>2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:</p> <p>a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c);</p> <p>b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma</p>

	<p>fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi portivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;</p> <p>c) la composizione delle commissioni esaminatrici;</p> <p>d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;</p> <p>e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.</p> <p>3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.</p>	<p>1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;</p> <p>c) la composizione delle commissioni esaminatrici;</p> <p>d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;</p> <p>e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.</p> <p>3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.</p>
205	<p>Art. 146.</p> <p><i>Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità</i></p> <p>1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una causa prevista dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a</p>	<p>Art.</p> <p><i>Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità</i></p> <p>1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non</p>

tre mesi.

2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:

- a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;
- d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.

3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneità nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 2, lettera c), è effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito è costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.

4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nelle corrispondenti

inferiore a tre mesi.

2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:

- a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;
- d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.

3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 2, lettera c), è effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito è costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.

4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del

	<p>qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.</p> <p>5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi inferiori a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.</p>	<p>fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nelle corrispondenti qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.</p> <p>5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi inferiori a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.</p>
206	<p>Art. 147. <i>Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, può essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2.</p>	<p>Art. <i>Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, può essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2.</p>

207	<p>2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1.</p> <p>3. Al verificarsi delle cause di inidoneità di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 è reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.</p> <p>Capo II <i>Disposizioni relative al personale della banda musicale</i></p>	<p>2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1.</p> <p>3. Al verificarsi delle cause di inidoneità di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 è reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.</p> <p>Capo II <i>Disposizioni relative al personale della banda musicale</i></p>
208	<p>Art. 148. <i>Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale</i></p>	<p>Art. 148. <i>Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale</i></p>
209	<p>1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualità di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.</p>	<p>1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualità di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.</p>
210	<p><i>Art. XXXX</i> <i>Inquadramento del personale appartenente al ruolo dei piloti</i></p> <p>1. Il personale aeronavigante pilota, appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrate nell'istituto ruolo dei piloti con la qualifica di pilota.</p>	<p><i>Art. XXXX</i> <i>Inquadramento del personale appartenente al ruolo dei piloti</i></p> <p>1. Il personale aeronavigante pilota, appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrate nell'istituto ruolo dei piloti con la qualifica di pilota.</p>

	<p>2. Il personale aeronavigante pilota appartenente alla qualifica di ispettore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituto ruolo dei piloti con la qualifica di pilota qualificato</p> <p>3. Il personale aeronavigante pilota appartenente alla qualifica di ispettore antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituto ruolo dei piloti con la qualifica di pilota esperto.</p> <p>4. Il personale aeronavigante pilota appartenente alle qualifiche di sostituto direttore antincendi, sostituto direttore antincendi capo e sostituto direttore antincendi capo esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituto ruolo dei piloti con la qualifica di pilota coordinatore.</p>
211	<p>Art. XXXX</p> <p><i>Inquadramento del personale appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile</i></p> <p>1. Il personale aeronavigante specialista di aeromobile, appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituto ruolo degli specialisti di aeromobile con la qualifica di specialista di aeromobile.</p> <p>2. Il personale aeronavigante specialista di aeromobile appartenente alla qualifica di ispettore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituto ruolo degli specialisti di aeromobile</p>

		<p>con la qualifica di specialista di aeromobile qualificato.</p> <p>3. Il personale aeronavigante specialista di aeromobile appartenente alla qualifica di ispettore antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituto ruolo degli specialisti di aeromobile con la qualifica di specialista di aeromobile esperto.</p> <p>4. Il personale aeronavigante specialista di aeromobile appartenente alle qualifiche di sostituto direttore antincendi, sostituto direttore antincendi capo e sostituto direttore antincendi capo esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituto ruolo degli specialisti di aeromobile con la qualifica di specialista di aeromobile coordinatore.</p>
212		<p>Art. XXXX</p> <p><i>Inquadramento del personale appartenente al ruolo degli elisoccorritori</i></p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in servizio alla data di entrata del presente decreto, assegnato ai reparti volo in qualità di elisoccorritore è inquadrato secondo le modalità previste Art. 150 bis. (<i>Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto</i>).</p>
213		<p>Art.</p> <p><i>Inquadramento del personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori.</i></p> <p>1. Il personale appartenente alla qualifica di funzionario amministrativo contabile direttore vice dirigente, in servizio</p>

alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vice dirigente amministrativo contabile.

2. Il personale appartenente alle qualifiche di funzionario amministrativo contabile vice direttore e di funzionario amministrativo contabile direttore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori e non abbia riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vice dirigente amministrativo contabile, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 1.

3. Il personale appartenente alle qualifiche di funzionario amministrativo contabile vice direttore e di funzionario amministrativo contabile direttore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia compiuto sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori, è inquadrato nella corrispondente nella corrispondente nuova qualifica.

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi amministrativo contabili.

6. L'accesso alla qualifica di primo dirigente amministrativo contabile, in via transitoria, avviene per concorso interno al

		<p>quale partecipa il personale , che alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha compiuto nove anni e sei mesi di servizio nel ruolo del funzionari amministrativo – contabili direttori.</p> <p>7. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 6, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.</p>
214		<p>Art. <i>Inquadramento del personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico informatici.</i></p> <p>1. Il personale appartenente alla qualifica di funzionario tecnico informatico direttore vice dirigente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vice dirigente tecnico informatico.</p> <p>2. Il personale appartenente alle qualifiche di funzionario tecnico informatico vice direttore e di funzionario tecnico informatico direttore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico informatici direttori e non abbia riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vice</p>

dirigente tecnico informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 1.

3. Il personale appartenente alle qualifiche di funzionario tecnico informatico vice direttore e di funzionario tecnico informatico direttore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia compiuto sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico informatici direttori, è inquadrato nella corrispondente nella corrispondente nuova qualifica.

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi tecnico scientifico informatici

6. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico scientifico ed informatico, in via transitoria, avviene per concorso interno al quale partecipa il personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha compiuto nove anni e sei mesi di servizio nel ruolo del funzionari tecnico informatici direttori.

7. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 6, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.

215	Nuove previsioni
	<p>Art. <i>Istituzione del ruolo dei direttivi speciali in ruolo a esaurimento</i></p> <p>1. Nel comparto di negoziazione del personale non direttivo e non dirigente è istituito il ruolo a esaurimento dei direttivi speciali costituito da tre qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) vice direttore speciale in ruolo a esaurimento;b) direttore speciale in ruolo ad esaurimento;c) direttore vice dirigente speciale in ruolo a esaurimento. <p>2. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste per il personale del ruolo degli ispettori tecnici antincendi, tenuto conto delle norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente alle qualifiche di sostituto direttore antincendi, di sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto".</p> <p>2. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore vice dirigente speciale in ruolo a esaurimento il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che negli ultimi dieci anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto e nei precedenti cinque anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p>

3. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore speciale in ruolo a esaurimento il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; che negli ultimi dieci anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto e nei precedenti cinque anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di vice direttore speciale in ruolo ad esaurimento il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore antincendi e il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori alla sanzione pecuniaria. Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151 è inquadrato nel ruolo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si colloca in ruolo dopo il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore antincendi.

5. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave del rimprovero scritto. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore al rimprovero scritto l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo

6. Ad eccezione degli incarichi inerenti l'assunzione di

responsabilità dirigenziali nell'ambito di funzioni vicarie, di sostituto del dirigente dell'ufficio, di reggente di uffici dirigenziali temporaneamente vacanti, di direzione di distretti, di espletamento della prevenzione incendi nell'ambito delle attività a rischio di incidente rilevante, nonché dell'assolvimento di funzioni per le quali è prevista l'applicazione dell'istituto del tempo di lavoro, il personale direttivo speciale svolge le funzioni del personale direttivo di cui all'articolo 39, assicurando comunque la continuità dell'esercizio delle funzioni del ruolo di provenienza.

7. L'anzianità nel ruolo a esaurimento del personale inquadrato ai sensi del presente articolo decorre dalla data di immissione nel ruolo stesso.

8. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo mantiene il trattamento giuridico ed economico della qualifica di provenienza.

9. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, il corrispondente numero di posti è reso indisponibile nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici antincendi.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale inquadrato nei ruoli aeronaviganti.

216	<p data-bbox="288 987 328 1059">Art.</p> <p data-bbox="347 143 432 1059"><i>Istituzione del ruolo dei direttivi speciali amministrativo contabili in ruolo ad esaurimento</i></p> <p data-bbox="451 143 580 1059">1. Nel comparto di negoziazione del personale non direttivo e non dirigente è istituito il ruolo a esaurimento dei direttivi speciali amministrativo contabili costituito da tre qualifiche:</p> <ul data-bbox="600 143 887 1059" style="list-style-type: none">a) vice direttore speciale amministrativo contabile in ruolo a esaurimento;b) direttore speciale amministrativo contabile in ruolo ad esaurimento;c) direttore vice dirigente speciale amministrativo contabile in ruolo a esaurimento. <p data-bbox="906 143 1246 1059">2. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste per il personale del ruolo degli ispettori amministrativo contabili, tenuto conto delle norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente alle qualifiche di sostituto direttore amministrativo - contabile, di sostituto direttore amministrativo - contabile capo e di sostituto direttore amministrativo - contabile capo denominato "esperto".</p> <p data-bbox="1265 143 1434 1059">2. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore vice dirigente speciale amministrativo contabile in ruolo a esaurimento il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore amministrativo - contabile capo</p>
-----	---

denominato "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; che negli ultimi dieci anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto e nei precedenti cinque anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore speciale amministrativo - contabile in ruolo a esaurimento il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore amministrativo - contabile capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; che negli ultimi dieci anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto e nei precedenti cinque anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di vice direttore speciale amministrativo - contabile in ruolo a esaurimento il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore amministrativo - contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori alla sanzione pecuniaria.

5. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave del rimprovero scritto. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore al rimprovero

		<p>scritto l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo .</p> <p>6. Ad eccezione degli incarichi di sostituto del dirigente dell'ufficio, di reggente di uffici dirigenziali temporaneamente vacanti e di quelli per i quali è prevista l'applicazione dell'istituto del tempo di lavoro, il personale direttivo speciale svolge le funzioni del personale direttivo di cui all'articolo XX, assicurando comunque la continuità dell'esercizio delle funzioni del ruolo di provenienza.</p> <p>7. L'anzianità nel ruolo a esaurimento del personale inquadrato ai sensi del presente articolo decorre dalla data di immissione nel ruolo stesso.</p> <p>8. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo mantiene il trattamento giuridico ed economico della qualifica di provenienza.</p> <p>9. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, il corrispondente numero di posti è reso indisponibile nella dotazione organica del ruolo degli ispettori amministrativo e contabili.</p>
217		<p>Art. <i>Istituzione del ruolo dei direttivi speciali tecnico informatici in ruolo a esaurimento</i> Nel comparto di negoziazione del personale non direttivo e</p>

non dirigente è istituito il ruolo a esaurimento dei direttivi speciali tecnico informatici costituito da tre qualifiche:

- a) vice direttore speciale tecnico informatico in ruolo a esaurimento;
- b) direttore speciale tecnico informatico in ruolo ad esaurimento;
- c) direttore vice dirigente speciale tecnico informatico in ruolo a esaurimento.

2. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste per il personale del ruolo degli ispettori tecnico scientifici informatici, tenuto conto delle norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente alle qualifiche di sostituto direttore tecnico informatico di sostituto direttore tecnico informatico capo e di sostituto direttore tecnico informatico capo denominato "esperto".

2. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore vice dirigente tecnico informatico speciale in ruolo a esaurimento il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore tecnico informatico capo denominato "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; che negli ultimi dieci anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto e nei precedenti cinque anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di direttore speciale tecnico informatico in ruolo a esaurimento il

personale in possesso della qualifica di sostituto direttore tecnico informatico capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; che negli ultimi dieci anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto e nei precedenti cinque anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. E' inquadrato nella istituita nuova qualifica di vice direttore speciale tecnico informatico in ruolo a esaurimento il personale in possesso della qualifica di sostituto direttore tecnico informatico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori alla sanzione pecuniaria.

5. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave del rimprovero scritto. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore al rimprovero scritto l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

6. Ad eccezione degli incarichi di sostituto del dirigente dell'ufficio, di reggente di uffici dirigenziali temporaneamente vacanti e di quelli per i quali è prevista l'applicazione dell'istituto del tempo di lavoro, il personale direttivo speciale svolge le funzioni del personale direttivo di cui all'articolo XX, assicurando comunque la continuità

		<p>dell'esercizio delle funzioni del ruolo di provenienza.</p> <p>7. L'anzianità nel ruolo a esaurimento del personale inquadrato ai sensi del presente articolo decorre dalla data di immissione nel ruolo stesso.</p> <p>8. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo mantiene il trattamento giuridico ed economico della qualifica di provenienza.</p> <p>9. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, il corrispondente numero di posti è reso indisponibile nella dotazione organica del ruolo degli ispettori amministrativo – contabili.</p>
218		<p>Art. 159 bis</p> <p>In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni, ai sensi dell'art. 159, il personale individuato ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, partecipa alle procedure concorsuali interne e di mobilità nei limiti dei posti disponibili, sulla base delle dotazioni organiche di ciascuna specialità e per le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici.</p>
219		Art

Salvaguardia indennità specialistiche

1. E' confermata l'indennità prevista dall'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 per l'esercizio delle funzioni specialistiche in favore del personale aeronavigante dei ruoli di cui all'articolo XX in possesso di brevetto e licenza di pilota ovvero di brevetto e licenza di specialista di aeromobile.
2. Al comma 1 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente "e) elisoccorritori". Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il procedimento negoziale di cui all'articolo 34 definisce specifiche indennità per l'esercizio delle funzioni specialistiche in favore del personale aeronavigante dei ruoli di cui all'articolo XX in possesso della licenza di elisoccorritore.
3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 34 definisce gli effetti economici di trascinamento delle indennità di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 in favore del personale di cui al comma 1 del medesimo articolo nei casi di assenza per infermità dipendente da causa di servizio e nei casi di revoca del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di

		soccorso tecnico specialistico.
220		<p>Art <i>Durata dei corsi di formazione</i></p> <p>1. In relazione a specifiche esigenze del Corpo, la durata dei corsi di formazione di cui al presente decreto può essere modificata con decreto del Ministro dell'Interno.</p>
221		<p>Art. <i>Utilizzo di titoli attinenti il servizio.</i></p> <p>1. I titoli attinenti il servizio valutati ai fini dell'accesso possono essere utilizzati per l'esercizio delle funzioni del ruolo di appartenenza.</p>
222	<p>Art. 153 (Concorsi straordinari)</p> <p>1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli a trecento posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli a</p>	<p>Art.... <i>Concorsi straordinari</i></p> <p>1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per un numero di posti non superiore al 30% delle carenze, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e di capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare più</p>

	<p>trentotrentaquattro posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse e la composizione delle commissioni esaminatrici.</p> <p>4. Il personale vincitore dei concorsi straordinari di cui al presente articolo e il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 149 e 150, nel ruolo dei vigili del fuoco e in quello dei capi squadra e dei capi reparto, eventualmente vincitore dei concorsi ordinari di cui all'articolo 21, sono immessi nella qualifica di ispettore antincendi, conservando, a domanda, il trattamento pensionistico previsto per il ruolo di provenienza, finché permangono nella predetta qualifica o in quella di ispettore antincendi esperto. Per il personale vincitore dei concorsi straordinari, l'immissione nella qualifica decorre dalla data di superamento dei concorsi straordinari, l'immissione nella qualifica decorre dalla data di superamento del concorso medesimo.</p>	<p>grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.</p> <p>3. Il personale vincitore del concorso straordinario di cui al presente articolo è immesso nella qualifica di vice ispettore tecnico antincendi, conservando, a domanda, il trattamento pensionistico previsto per il ruolo di provenienza. Per il personale vincitore del concorso straordinario, l'immissione nella qualifica decorre dalla data di superamento del concorso medesimo.</p>
223	Art. 158 Concorsi straordinari.	Art. Concorsi straordinari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

a) selezione interna a venticinque posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore, finalizzata alla verifica dell'idoneità professionale, anche mediante prova teorico-pratica, riservata al personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 152, commi 1, 2 e 3, nelle qualifiche di sostituto direttore antincendi, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d);

b) concorso per esami a venti posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d), e di una anzianità di servizio di almeno sette anni;

c) concorso per esami e titoli a quattro posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 53, comma 1, lettera d), e di una anzianità di servizio di almeno sette anni;

d) concorso per esami e titoli a otto posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 62, comma 1, lettera d), e di una anzianità di servizio di almeno sette anni.

2. Non è ammesso alle selezioni e ai concorsi di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nell'ultimo triennio, una

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

a) concorso per titoli ed esami, per un numero di posti non superiore al 30% delle carenze, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore amministrativo contabile, riservato al personale con le qualifiche di assistente e assistente capo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo XX, comma XX, lettera xx);

b) concorso per titoli ed esami, per un numero di posti non superiore al 30% delle carenze, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico scientifico informatico, riservato al personale con le qualifiche di assistente e assistente capo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo Xxx, comma Xxx, lettera xxx);

2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Il personale vincitore dei concorsi straordinari di cui al comma 1 è immesso nella qualifica a decorrere dalla data di superamento del concorso medesimo.

sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni e dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Il personale positivamente selezionato ai sensi del comma 1, lettera a), è nominato vice direttore ed è ammesso a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi. Per lo svolgimento del corso e le dimissioni dallo stesso si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 43 ovvero, nel caso in cui queste siano incompatibili, quelle dettate con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

224

Art. 167.

Concorsi straordinari.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per esami a complessivi duecentocinquanta posti per la nomina alle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico riservati, il primo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di operatore amministrativo-contabile e inquadrato ai sensi dell'articolo 160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1,

Art. ~~167~~
Concorsi straordinari

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

a) concorso per titoli ed esami, per un numero di posti non superiore al 30% delle carenze, per l'accesso alla qualifica di vice direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo dei direttivi in ruolo speciale a esaurimento, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d);

b) concorso per titoli ed esami, per un numero di posti non

lettera d), il secondo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di operatore tecnico professionale e inquadrato ai sensi dell'articolo 160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d). Nei bandi di concorso è indicato il numero dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informativo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ottanta posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, riservato al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel profilo professionale medesimo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ventisei posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore tecnico-informativo, riservato al personale appartenente nel previgente ordinamento ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nei profili professionali medesimi.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per titoli ed esami per la copertura di non più della metà dei posti

superiore al 30% delle carenze, per l'accesso alla qualifica di vice direttore amministrativo contabile, riservato al personale inquadrato nel ruolo dei direttivi amministrativo contabili in ruolo speciale a esaurimento, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo XX, comma XX, lettera xx);

c) concorso per titoli ed esami, per un numero di posti non superiore al 30% delle carenze, per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico scientifico informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo dei direttivi tecnico informatici in ruolo speciale a esaurimento, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo Xxx, comma Xxx, lettera xxx);

2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Il personale vincitore dei concorsi straordinari di cui al comma 1 è immesso nella qualifica a decorrere dalla data di superamento del concorso medesimo.

disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico, riservati, il primo, al personale appartenente nel vigente ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, al personale appartenente nel vigente ordinamento ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d).

5. Al concorso di cui al comma 1 è ammesso a partecipare, oltre al personale ivi indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli di studio prescritti. Ai concorsi di cui ai commi 2 e 3 è ammesso a partecipare, oltre al personale ivi indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a capo squadra, in possesso dei titoli di studio prescritti.

6. Ai concorsi di cui al presente articolo non è ammesso il personale che, nell'ultimo triennio, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

7. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali e, limitatamente ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

Art.

Concorsi straordinari

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

a) concorso per titoli ed esami, per XX posti per primo dirigente amministrativo contabile, riservato ai direttori vice dirigenti amministrativo contabili, che abbiano un'anzianità complessiva di almeno nove anni e sei mesi comprensiva anche di quella maturata nella qualifica di provenienza del ruolo dei funzionari amministrativo – contabili direttori e che nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;

b) concorso per titoli ed esami, per XXX posti per primo dirigente tecnico scientifico informatico, riservato ai direttori vice dirigenti tecnico scientifici informatici, che abbiano un'anzianità complessiva di almeno nove anni e sei mesi comprensiva anche di quella maturata nella qualifica di provenienza del ruolo dei funzionari tecnico- informatici direttori e che nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle

BOZZA DI MODIFICA AL DLGS 217/2005
22 gennaio 2016

		<p>graduatorie finali, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.</p> <p>3. I vincitori dei concorsi straordinari di cui al comma 1 sono nominati primi dirigenti a decorrere dalla data di superamento degli stessi.</p>
--	--	--

Unione Sindacale di Base V.V.F.